Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0210(COD)

4.12.2023

EMENDAMENTI
341 - 569

Progetto di relazione
Marek Belka
(PE755.995v01-00)

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010

Proposta di regolamento
(COM(2023)0367 – C9-0217/2023 – 2023/0210(COD))

Emendamento 341
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è autorizzata solo se il pagatore ha dato il suo consenso all'esecuzione. Un'operazione di pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima o, se concordato dal pagatore e dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, dopo l'esecuzione della stessa.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

Tutta la legislazione pertinente dell'UE in materia di pagamenti si riferisce al termine "consenso". Ciò non dovrebbe essere modificato dalla nuova proposta al fine di garantire la coerenza.

Emendamento 342
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il termine "autorizzazione" di cui al presente regolamento non è da intendersi come il termine "consenso" a norma del regolamento (UE) 2016/679 per il quale si applicano i requisiti di tale regolamento. L'autorizzazione a norma del presente regolamento si riferisce all'autorizzazione da parte dell'utente di servizi di pagamento all'esecuzione di un'operazione di pagamento o all'accesso ai dati relativi alle informazioni sui conti. Tale requisito non pregiudica

l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2005/29/CE.

Or. en

Emendamento 343
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. L'utente di servizi di pagamento può revocare ***in qualsiasi momento*** l'autorizzazione ad eseguire un'operazione di pagamento o ad accedere a un conto di pagamento ai fini dei servizi di disposizione di ordine di pagamento o dei servizi di informazione sui conti. L'utente di servizi di pagamento può anche revocare l'autorizzazione ad eseguire una serie di operazioni di pagamento, nel qual caso qualsiasi operazione di pagamento successiva alla revoca è considerata non autorizzata.	7. ***In qualsiasi momento*** l'utente di servizi di pagamento può revocare l'autorizzazione ad eseguire un'operazione di pagamento o ad accedere a un conto di pagamento ai fini dei servizi di disposizione di ordine di pagamento o dei servizi di informazione sui conti. L'utente di servizi di pagamento può anche revocare l'autorizzazione ad eseguire una serie di operazioni di pagamento, nel qual caso qualsiasi operazione di pagamento successiva alla revoca è considerata non autorizzata.

Or. en

Emendamento 344
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 50 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Discrepanze tra il nome e l'identificativo unico di un beneficiario in caso di bonifici	Discrepanze tra il nome ***o altri identificativi*** e l'identificativo unico di un beneficiario in caso di bonifici

Or. en

Emendamento 345
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di bonifici, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario verifica gratuitamente, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, se l'identificativo unico e il nome ***del*** beneficiario forniti dal pagatore corrispondono o meno e comunica l'esito di tale verifica al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Se l'identificativo unico e il nome ***del*** beneficiario non corrispondono, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore notifica al pagatore qualsiasi discrepanza rilevata e lo informa della portata di tale discrepanza.	1. In caso di bonifici, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario verifica gratuitamente, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, se l'identificativo unico e il nome ***o un altro identificativo che identifica inequivocabilmente il*** beneficiario***, quali un numero fiscale, un identificativo unico europeo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2017/1132, o un identificativo della persona giuridica (LEI)*** forniti dal pagatore corrispondono o meno e comunica l'esito di tale verifica al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Se l'identificativo unico e il nome ***o un altro identificativo che identifica inequivocabilmente il*** beneficiario non corrispondono, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore notifica al pagatore qualsiasi discrepanza rilevata e lo informa della portata di tale discrepanza.

Or. en

Emendamento 346
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Quando un bonifico è destinato a un beneficiario che è una persona giuridica, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe consentire l'utilizzo di elementi di dati oltre il nome. Ciò può comprendere l'utilizzo dell'identificativo

	della persona giuridica ISO 17442, ove disponibile, per migliorare la sicurezza nel processo di corrispondenza dell'identificazione.

Or. en

Emendamento 347
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I prestatori di servizi di pagamento prestano il servizio di cui al paragrafo 1 immediatamente dopo che il pagatore ha fornito al suo prestatore di servizi di pagamento l'identificativo unico e il nome del beneficiario e prima che al pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare il bonifico.	2. I prestatori di servizi di pagamento prestano il servizio di cui al paragrafo 1 immediatamente dopo che il pagatore ha fornito al suo prestatore di servizi di pagamento l'identificativo unico e il nome ***o un altro identificativo*** del beneficiario e prima che al pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare il bonifico.

Or. en

Emendamento 348
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di pagamento assicurano che gli utenti di servizi di pagamento abbiano il diritto di rinunciare all'offerta del servizio di cui al paragrafo 1 e informano i loro utenti di servizi di pagamento dei mezzi per esprimere tale diritto di rinuncia. I prestatori di servizi di pagamento assicurano che gli utenti di servizi di pagamento che hanno inizialmente rinunciato a ricevere il servizio di cui al paragrafo 1 abbiano il	***soppresso***

diritto di scegliere di ricevere tale servizio.

Or. en

Emendamento 349
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Il servizio di verifica della corrispondenza di cui al paragrafo 1 non è richiesto se il pagatore non ha inserito esso stesso l'identificativo unico e il nome del beneficiario.	7. Il servizio di verifica della corrispondenza di cui al paragrafo 1 non è richiesto se il pagatore non ha inserito esso stesso l'identificativo unico e il nome ***o un altro identificativo*** del beneficiario.

Or. en

Emendamento 350
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti tecnici del sistema sviluppati ai fini della condivisione delle informazioni a norma dei paragrafi 1 e 2, tenendo conto dei diversi metodi di identificazione utilizzati in tutta l'Unione.
	Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l'ABE prende in considerazione vari approcci ai metodi di condivisione delle informazioni, compresi i metodi decentrati.
	L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma

entro il [OP: inserire la data = un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Or. en

Emendamento 351
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 50 bis
	Affrontare la discriminazione relativa all'identificativo del conto di pagamento basata sull'ubicazione
	1. Quando un pagatore effettua un bonifico a un beneficiario titolare di un conto di pagamento interno all'Unione, il pagatore non è tenuto a specificare in quale Stato membro è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile.
	2. Quando un beneficiario accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all'Unione, il beneficiario non è tenuto a specificare lo Stato membro nel quale è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile.

Or. en

Emendamento 352
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora per dare l'autorizzazione venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, ***il pagatore e*** il prestatore di servizi di pagamento del pagatore ***possono concordare*** limiti di spesa per le operazioni di pagamento eseguite mediante tale strumento di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento non innalzano unilateralmente i limiti di spesa concordati con i loro utenti di servizi di pagamento.	1. Qualora per dare l'autorizzazione venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore ***offre all'utente di servizi di pagamento l'opportunità di fissare*** limiti di spesa per le operazioni di pagamento eseguite mediante tale strumento di pagamento***. Per impostazione predefinita, i limiti di spesa sono fissati a un livello basso***. I prestatori di servizi di pagamento non innalzano unilateralmente i limiti di spesa concordati con i loro utenti di servizi di pagamento. ***Gli utenti di servizi di pagamento possono limitare le opzioni relative a come modificare il loro limite di spesa tramite la possibilità di consentire una modifica dei limiti di spesa, ad esempio solo nei locali fisici del loro prestatore di servizi di pagamento, e la possibilità di applicare una modifica del limite di spesa solo dopo un determinato periodo di tempo.***

Or. en

Emendamento 353
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora per dare l'autorizzazione venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del pagatore possono concordare limiti di spesa per le operazioni di pagamento eseguite mediante tale strumento di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento non innalzano	1. Qualora per dare l'autorizzazione venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del pagatore possono concordare limiti di spesa ***equi e proporzionati*** per le operazioni di pagamento eseguite mediante tale strumento di pagamento. I prestatori di

unilateralmente i limiti di spesa concordati con i loro utenti di servizi di pagamento.

servizi di pagamento non innalzano unilateralmente i limiti di spesa concordati con i loro utenti di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 354
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora per dare l'autorizzazione venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del pagatore possono concordare limiti di spesa per le operazioni di pagamento eseguite mediante tale strumento di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento non ***innalzano*** unilateralmente i limiti di spesa concordati con i loro utenti di servizi di pagamento.	1. Qualora per dare l'autorizzazione venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del pagatore possono concordare limiti di spesa per le operazioni di pagamento eseguite mediante tale strumento di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento non ***modificano*** unilateralmente i limiti di spesa concordati con i loro utenti di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 355
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Se concordato nel contratto quadro,*** il prestatore di servizi di pagamento ***può riservarsi il diritto di bloccare*** lo strumento di pagamento ***per motivi*** obiettivamente giustificati legati alla sicurezza dello strumento di pagamento, al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento oppure, nel caso di uno strumento di pagamento dotato di una linea di credito, al	2. Il prestatore di servizi di pagamento ***blocca*** lo strumento di pagamento ***in caso di rischi*** obiettivamente giustificati legati alla sicurezza dello strumento di pagamento, al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento oppure, nel caso di uno strumento di pagamento dotato di una linea di credito, al significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di

significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.	adempiere ai propri obblighi di pagamento. ***Qualora tale blocco non abbia luogo nonostante sussistano ragionevoli motivi di sospetta frode, il pagatore non subisce alcuna conseguenza finanziaria, salvo nel caso in cui il pagatore abbia agito in modo fraudolento.***

Or. en

Emendamento 356
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 51 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. È a carico del prestatore di servizi di pagamento l'onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 357
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 52 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) notifica senza indugio al prestatore di servizi di pagamento, o al soggetto specificato dal prestatore di servizi di pagamento, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento.	b) notifica senza indugio al prestatore di servizi di pagamento, o al soggetto specificato dal prestatore di servizi di pagamento, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento ***e/o delle sue credenziali di sicurezza personalizzate***.

Or. en

Emendamento 358
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) assicura che siano sempre disponibili mezzi adeguati affinché l'utente di servizi di pagamento possa provvedere alla notifica di cui all'articolo 52, lettera b), o richiedere lo sblocco dello strumento di pagamento ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 4;	c) assicura che siano sempre disponibili mezzi adeguati***, tra cui linee telefoniche gratuite che consentano di ricevere supporto umano personale altamente qualificato e senza previa identificazione nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante,*** affinché l'utente di servizi di pagamento***:*** ***i)*** possa provvedere alla notifica di cui all'articolo 52, lettera b), o richiedere lo sblocco dello strumento di pagamento ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 4; ***ii) possa provvedere alla notifica di una transazione fraudolenta;*** ***iii) possa ricevere una consulenza qualificata qualora sospetti di essere vittima di un attacco fraudolento;***

Or. en

Emendamento 359
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) assicura che siano sempre disponibili mezzi adeguati affinché l'utente di servizi di pagamento possa provvedere alla notifica di cui all'articolo 52, lettera b), o richiedere lo sblocco dello strumento di pagamento ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 4;	c) assicura che siano sempre disponibili mezzi adeguati***, tra cui una linea telefonica gratuita che consenta di ricevere supporto umano personale nella lingua dello Stato membro ospitante,*** affinché l'utente di servizi di pagamento***:***

i) possa provvedere alla notifica di cui all'articolo 52, lettera b), o richiedere lo sblocco dello strumento di pagamento ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 4;

ii) possa notificare un'operazione fraudolenta;

iii) possa ricevere un riscontro quando sospetta una frode;

iv) possa notificare questioni problematiche riguardanti i pagamenti effettuati, come gli errori delle macchine di pagamento durante i pagamenti;

Or. en

Emendamento 360
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) si astiene dall'utilizzare modalità di comunicazione non sicure, come l'invio di link o documenti via e-mail.

Or. en

Emendamento 361
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non rispetta gli obblighi definiti al presente articolo, il pagatore non si fa carico di alcuna perdita finanziaria, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento.

Or. en

Emendamento 362
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. È a carico dei prestatori di servizi di pagamento l'onere di dimostrare che si sono attenuti ai requisiti di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 363
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore di servizi di pagamento rettifica le operazioni di pagamento non autorizzate, non correttamente eseguite o le operazioni di pagamento autorizzate solo se l'utente di servizi di pagamento informa il prestatore di servizi di pagamento conformemente agli articoli 57 e 59 senza indebito ritardo dopo essere venuto a conoscenza di un'operazione di questo tipo che dà luogo a una rivendicazione, ivi compresi i casi di cui all'articolo 75, e non oltre ***13*** mesi dalla data di addebito.	Il prestatore di servizi di pagamento rettifica le operazioni di pagamento non autorizzate, non correttamente eseguite o le operazioni di pagamento autorizzate solo se l'utente di servizi di pagamento informa il prestatore di servizi di pagamento conformemente agli articoli 57 e 59 senza indebito ritardo dopo essere venuto a conoscenza di un'operazione di questo tipo che dà luogo a una rivendicazione, ivi compresi i casi di cui all'articolo 75, e non oltre ***18*** mesi dalla data di addebito.

Or. en

Emendamento 364
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 55 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prova di ***autorizzazione*** ed esecuzione delle operazioni di pagamento	Prova di ***autenticazione*** ed esecuzione delle operazioni di pagamento

Or. en

Emendamento 365
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l'operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, spetta al prestatore di servizi di pagamento dimostrare che l'operazione di pagamento è stata autorizzata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito dal prestatore di servizi di pagamento.	Qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l'operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, spetta al prestatore di servizi di pagamento dimostrare che l'operazione di pagamento ***è stata effettuata a seguito dell'autenticazione richiesta ed*** è stata autorizzata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito dal prestatore di servizi di pagamento. ***Finché altri elementi di prova non vengono raccolti e debitamente valutati, il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto di considerare l'operazione come autorizzata e correttamente eseguita.***

Or. en

Emendamento 366
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l'operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, spetta al prestatore di servizi di pagamento dimostrare che l'operazione di pagamento è stata ***autorizzata,*** correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito dal prestatore di servizi di pagamento.	Qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l'operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, spetta al prestatore di servizi di pagamento dimostrare che l'operazione di pagamento ***è stata effettuata a seguito dell'autenticazione richiesta ed*** è stata correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito dal prestatore di servizi di pagamento. ***Finché altri elementi di prova non vengono raccolti e debitamente valutati, il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto di considerare l'operazione come autorizzata e correttamente eseguita.***

Or. en

Emendamento 367
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l'operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, spetta al prestatore di servizi di pagamento dimostrare che l'operazione di pagamento è stata ***autorizzata***, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito dal prestatore di servizi di pagamento.	Qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l'operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, spetta al prestatore di servizi di pagamento dimostrare che l'operazione di pagamento è stata ***autenticata***, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito dal prestatore di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 368
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, spetta a quest'ultimo dimostrare che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata ***autorizzata***, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti legati al servizio di pagamento del quale è incaricato.	Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, spetta a quest'ultimo dimostrare che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata ***effettuata a seguito dell'autenticazione richiesta ed è stata autenticata***, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti legati al servizio di pagamento del quale è incaricato. ***Finché altri elementi di prova non vengono raccolti e debitamente valutati, il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto di considerare l'operazione come autorizzata e correttamente eseguita.***

Or. en

Motivazione

Il testo originale della normativa non avrebbe permesso di valutare obiettivamente se il cliente pagatore avesse dato il consenso all'operazione. Se il cliente contesta l'operazione, l'ente creditizio non sarà in grado di negare obiettivamente la richiesta.

Emendamento 369
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, spetta a quest'ultimo dimostrare che, nell'ambito	Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, spetta a quest'ultimo dimostrare che, nell'ambito

delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata ***autorizzata***, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti legati al servizio di pagamento del quale è incaricato.	delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata ***effettuata a seguito dell'autenticazione richiesta,*** correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti legati al servizio di pagamento del quale è incaricato. ***Finché altri elementi di prova non vengono raccolti e debitamente valutati, il servizio di pagamento ha il diritto di considerare l'operazione come autorizzata e correttamente eseguita.***

Or. en

Emendamento 370
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, spetta a quest'ultimo dimostrare che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata ***autorizzata***, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti legati al servizio di pagamento del quale è incaricato.	Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, spetta a quest'ultimo dimostrare che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata ***autenticata***, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti legati al servizio di pagamento del quale è incaricato.

Or. en

Emendamento 371
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se l'utente di servizi di pagamento	2. Se l'utente di servizi di pagamento

nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso se del caso il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non ***è*** di per sé ***sufficiente*** a dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, dolosamente o con negligenza grave, a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 52. Il prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce gli elementi di prova che dimostrano la frode o la negligenza grave da parte dell'utente di servizi di pagamento.	nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso se del caso il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento***, e l'utilizzo delle credenziali di sicurezza personalizzate del pagatore per autenticare un pagamento, compresa, se del caso, l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente***, non ***sono*** di per sé ***sufficienti*** a dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, dolosamente o con negligenza grave, a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 52. Il prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce gli elementi di prova che dimostrano la frode o la negligenza grave da parte dell'utente di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 372
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se l'utente di servizi di pagamento nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso se del caso il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata ***autorizzata*** dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, dolosamente o con	2. Se l'utente di servizi di pagamento nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso se del caso il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé ***necessariamente*** sufficiente a dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata ***autenticata*** dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, dolosamente o con

negligenza grave, a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 52. Il prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce gli elementi di prova che dimostrano la frode o la negligenza grave da parte dell'utente di servizi di pagamento.	negligenza grave, a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 52. Il prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce gli elementi di prova che dimostrano la frode o la negligenza grave da parte dell'utente di servizi di pagamento.

Or. en

Motivazione

La formulazione originale potrebbe comportare l'imposizione automatica di responsabilità ai prestatori di servizi di pagamento per alcuni tipi di operazioni di pagamento, come le operazioni di trasmissione rapida.

Emendamento 373
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se l'utente di servizi di pagamento nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso se del caso il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, dolosamente o con negligenza grave, a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 52. Il prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce gli elementi di prova che dimostrano la frode o la negligenza grave da parte dell'utente di servizi di pagamento.	2. Se l'utente di servizi di pagamento nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso se del caso il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé ***necessariamente*** sufficiente a dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, dolosamente o con negligenza grave, a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 52. Il prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce gli elementi di prova che dimostrano la frode o la negligenza grave da parte dell'utente di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 374
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 54, nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata, immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione non autorizzata o riceve una notifica in merito, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode e comunichi tali motivi per iscritto alla pertinente autorità nazionale competente.	1. Fatto salvo l'articolo 54, nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata, immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione non autorizzata o riceve una notifica in merito, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore abbia ragionevoli motivi per sospettare ***una negligenza grave o*** una frode e comunichi tali motivi per iscritto alla pertinente autorità nazionale competente.

Or. en

Emendamento 375
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode commessa dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, entro ***10*** giornate operative successive a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una notifica in merito, compie una delle azioni seguenti:	2. Qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare ***una negligenza grave o*** una frode commessa dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, entro ***15*** giornate operative successive a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una notifica in merito, compie una delle azioni seguenti:

Or. en

Emendamento 376
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode commessa dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, entro ***10*** giornate operative successive a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una notifica in merito, compie una delle azioni seguenti:	2. Qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode commessa dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, entro ***20*** giornate operative successive a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una notifica in merito, compie una delle azioni seguenti:

Or. en

Emendamento 377
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore ha concluso, dopo ulteriori indagini, che il pagatore non ha commesso alcuna frode;	a) rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore ha concluso, dopo ulteriori indagini, che il pagatore non ha commesso alcuna ***negligenza grave o*** frode;

Or. en

Emendamento 378
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) fornisce una motivazione del rifiuto del rimborso e indica gli organismi ai quali il pagatore può deferire la questione a norma degli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 se non accetta i motivi addotti.	b) fornisce ***all'autorità nazionale competente la prova in forma scritta del fatto che il pagatore ha agito in modo fraudolento e fornisce al pagatore*** una motivazione ***comprovata*** del rifiuto del rimborso e indica gli organismi ai quali il pagatore può deferire la questione a norma degli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 se non accetta i motivi addotti.

Or. en

Emendamento 379
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I prestatori di servizi di pagamento sono soggetti all'onere di dimostrare che il pagatore ha agito in modo fraudolento.

Or. en

Emendamento 380
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 56 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Non è consentita la compensazione dei crediti del pagatore derivanti dal presente articolo.

Or. en

Emendamento 381
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il pagatore non sostiene alcuna perdita finanziaria per i bonifici autorizzati se, in violazione dell'articolo 50, paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non ha notificato al pagatore una discrepanza rilevata tra l'identificativo unico e il nome del beneficiario fornito dal pagatore.	1. Il pagatore non sostiene alcuna perdita finanziaria per i bonifici autorizzati se, in violazione dell'articolo 50, paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non ha notificato al pagatore una discrepanza rilevata tra l'identificativo unico e il nome del beneficiario fornito dal pagatore. ***Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rimborsa immediatamente al pagatore l'importo delle perdite finanziarie e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto delle perdite finanziarie o riceve una notifica in merito, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore abbia ragionevoli motivi per ritenere che non vi sia stata alcuna violazione dell'articolo 50, paragrafo 1, e comunichi tali motivi per iscritto alla pertinente autorità nazionale competente.***

Or. en

Emendamento 382
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro ***10*** giornate operative successive a quella in cui prende atto di un'operazione di bonifico eseguita nelle circostanze di cui al paragrafo 1 o riceve una notifica in merito, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle	2. Entro ***15*** giornate operative successive a quella in cui prende atto di un'operazione di bonifico eseguita nelle circostanze di cui al paragrafo 1 o riceve una notifica in merito, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle

azioni seguenti:	azioni seguenti:

Or. en

Emendamento 383
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro ***10*** giornate operative successive a quella in cui prende atto di un'operazione di bonifico eseguita nelle circostanze di cui al paragrafo 1 o riceve una notifica in merito, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:	2. Entro ***20*** giornate operative successive a quella in cui prende atto di un'operazione di bonifico eseguita nelle circostanze di cui al paragrafo 1 o riceve una notifica in merito, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:

Or. en

Emendamento 384
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) fornisce una motivazione del rifiuto del rimborso e indica gli organismi ai quali il pagatore può deferire la questione a norma degli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 se non accetta i motivi addotti.	b) fornisce ***elementi di prova all'autorità nazionale pertinente del fatto che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 50, paragrafo 1, e fornisce*** una motivazione ***comprovata*** del rifiuto del rimborso e indica gli organismi ai quali il pagatore può deferire la questione a norma degli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 se non accetta i motivi addotti.

Or. en

Emendamento 385
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se il pagatore ha agito in modo fraudolento ***o se ha rinunciato a ricevere il servizio di verifica a norma dell'articolo 50, paragrafo 4***.	5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se il pagatore ha agito in modo fraudolento.

Or. en

Emendamento 386
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se il pagatore ha agito in modo fraudolento o se ha rinunciato a ricevere il servizio di verifica a norma dell'articolo 50, paragrafo 4.	5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se il pagatore ha agito in modo fraudolento ***o per negligenza grave*** o se ha rinunciato a ricevere il servizio di verifica a norma dell'articolo 50, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 387
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 57 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. I prestatori di servizi di pagamento sono soggetti all'onere di dimostrare che il pagatore ha agito in modo fraudolento.

Or. en

Emendamento 388
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 58	***soppresso***
Responsabilità dei prestatori di servizi tecnici e dei gestori di schemi di pagamento per mancata assistenza nell'applicazione dell'autenticazione forte del cliente	
I prestatori di servizi tecnici e i gestori di schemi di pagamento che prestano servizi al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del pagatore sono responsabili di eventuali danni finanziari causati al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del pagatore per la mancata prestazione, nell'ambito del loro rapporto contrattuale, dei servizi necessari per consentire l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente.	

Or. en

Emendamento 389
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi tecnici e i gestori di schemi di pagamento che prestano servizi ***al beneficiario o al*** prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del pagatore sono responsabili ***di eventuali*** danni finanziari causati al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del	I prestatori di servizi tecnici e i gestori di schemi di pagamento che prestano servizi ***correlati all'autenticazione forte del cliente a norma di un accordo di esternalizzazione con il*** prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del pagatore sono responsabili ***dei*** danni

beneficiario o del pagatore per la mancata prestazione, nell'ambito del loro rapporto contrattuale, dei servizi necessari per consentire ***l'applicazione dell'autenticazione*** forte del cliente.	finanziari ***diretti*** causati al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del pagatore per la mancata prestazione***, e in proporzione di quest'ultima***, nell'ambito del loro rapporto contrattuale ***e senza superare l'importo dell'operazione in questione***, dei servizi necessari per consentire ***l'esecuzione dell'autenticazione*** forte del cliente.

Or. en

Motivazione

La proposta iniziale potrebbe scoraggiare i prestatori di servizi tecnici, in particolare quelli piccoli che forniscono l'autenticazione forte del cliente, dall'offrire i loro servizi a causa della potenziale responsabilità illimitata.

Emendamento 390
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi tecnici e i gestori di schemi di pagamento che prestano servizi al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del pagatore sono responsabili di eventuali danni finanziari causati al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del pagatore per la mancata prestazione, nell'ambito del loro rapporto contrattuale, dei servizi necessari per consentire l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente.	I prestatori di servizi tecnici***, i prestatori di portafogli elettronici*** e i gestori di schemi di pagamento che prestano servizi al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del pagatore sono responsabili di eventuali danni finanziari causati al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del pagatore per la mancata prestazione, nell'ambito del loro rapporto contrattuale, dei servizi necessari per consentire l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente.

Or. en

Emendamento 391
Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi tecnici e i gestori di schemi di pagamento che prestano servizi al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del pagatore sono responsabili di eventuali danni finanziari causati al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del pagatore per la mancata prestazione, nell'ambito del loro rapporto contrattuale, dei servizi necessari per consentire l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente.	I gestori di schemi di pagamento che prestano servizi al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del pagatore sono responsabili di eventuali danni finanziari causati al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del pagatore per la mancata prestazione, nell'ambito del loro rapporto contrattuale, dei servizi necessari per consentire l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente.

Or. en

Emendamento 392
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 59 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento in caso di frode con furto di identità	Frode con furto di identità

Or. en

Emendamento 393
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un utente di servizi di pagamento che è un consumatore è stato manipolato da un terzo che ha finto di	1. Se un utente di servizi di pagamento che è un consumatore è stato manipolato da un terzo che ha finto di

essere un dipendente del prestatore di servizi di pagamento del consumatore utilizzando illecitamente il nome o l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono di tale prestatore di servizi di pagamento e tale manipolazione ha dato luogo a successive operazioni di pagamento autorizzate fraudolente, il ***prestatore di servizi di pagamento rimborsa al*** consumatore ***l'***intero importo dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta, a condizione che il consumatore abbia tempestivamente segnalato la frode alla polizia e ne abbia informato il prestatore di servizi di pagamento.

essere un dipendente del prestatore di servizi di pagamento del consumatore utilizzando illecitamente il nome o l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono di tale prestatore di servizi di pagamento e tale manipolazione ha dato luogo a successive operazioni di pagamento autorizzate fraudolente, il consumatore ***ha diritto a richiedere il rimborso dell'***intero importo dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta, a condizione che il consumatore abbia tempestivamente ***presentato la documentazione adeguata a dimostrare il verificarsi della frode con furto di identità,*** segnalato la frode alla polizia e ne abbia informato il prestatore di servizi di pagamento.

I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi di comunicazione elettronica garantiscono l'adozione di tutte le misure tecniche necessarie, compresa in particolare la sicurezza della comunicazione tra prestatori di servizi di pagamento e utenti di servizi di pagamento, al fine di prevenire le frodi nell'ambito della loro sfera di competenza. Tali misure tecniche sono messe a disposizione gratuitamente.

Nel caso dei prestatori di servizi di comunicazione elettronica, tali misure tecniche comprendono:

a) confermare l'autenticità delle chiamate e dei messaggi inviati attraverso le reti di telecomunicazione e impedire l'uso di numeri telefonici non conformi alle condizioni di attribuzione, autorizzazione o assegnazione di tale numero telefonico;

b) impedire l'utilizzo della posta elettronica per sollecitare pagamenti fraudolenti;

c) impedire la creazione di siti web che agevolano la sollecitazione di pagamenti fraudolenti e garantire che i motori di ricerca su internet non mostrino tali siti web nell'elenco dei risultati di ricerca;

d) conservare la prova delle misure informatiche e di verifica dell'identità, in particolare in caso di scambio della SIM, per giustificarne la dovuta diligenza.

Se i prestatori di servizi di comunicazione elettronica non rispettano le misure tecniche di cui sopra sono ritenuti finanziariamente responsabili per l'importo che il prestatore di servizi di pagamento ha rimborsato all'utente di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 394
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un utente di servizi di pagamento che è un consumatore è stato manipolato da un terzo che ha finto di essere un dipendente del prestatore di servizi di pagamento del consumatore utilizzando illecitamente il nome o l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono di tale ***prestatore di servizi di pagamento*** e tale manipolazione ha dato luogo a successive operazioni di pagamento autorizzate fraudolente, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al consumatore l'intero importo dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta, a condizione che il consumatore abbia tempestivamente segnalato la frode alla polizia e ne abbia informato il prestatore di servizi di pagamento.	1. Se un utente di servizi di pagamento che è un consumatore è stato manipolato da un terzo che ha finto di essere un dipendente del prestatore di servizi di pagamento del consumatore ***o qualsiasi altro ente pertinente di natura pubblica o privata*** utilizzando illecitamente il nome o l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono di tale ***ente*** e tale manipolazione ha dato luogo a successive operazioni di pagamento autorizzate fraudolente, il prestatore di servizi di pagamento***, il prestatore di servizi di comunicazione elettronica o la piattaforma online, se del caso,*** rimborsa al consumatore l'intero importo dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta, a condizione che il consumatore abbia tempestivamente segnalato la frode alla polizia e ne abbia informato il prestatore di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 395
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un utente di servizi di pagamento che è un consumatore è stato manipolato da un terzo che ha finto di essere un dipendente del prestatore di servizi di pagamento del consumatore utilizzando illecitamente il nome o l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono di tale prestatore di servizi di pagamento e tale manipolazione ha dato luogo a successive operazioni di pagamento autorizzate fraudolente, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al consumatore l'intero importo dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta, a condizione che il consumatore abbia tempestivamente segnalato la frode alla polizia e ne abbia informato il prestatore di servizi di pagamento.	1. Se un utente di servizi di pagamento che è un consumatore è stato manipolato da un terzo che ha finto di essere un dipendente del prestatore di servizi di pagamento del consumatore utilizzando illecitamente il nome o l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono di tale prestatore di servizi di pagamento e tale manipolazione ha dato luogo a successive operazioni di pagamento autorizzate fraudolente, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al consumatore l'intero importo dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta, a condizione che il consumatore abbia tempestivamente ***presentato la documentazione adeguata a dimostrare il verificarsi della frode con furto di identità,*** segnalato la frode alla polizia e ne abbia informato il prestatore di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 396
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un utente di servizi di pagamento che è un consumatore è stato manipolato da un terzo che ha finto di essere un dipendente del prestatore di servizi di pagamento del consumatore	1. Se un utente di servizi di pagamento che è un consumatore è stato manipolato da un terzo che ha finto di essere un dipendente del prestatore di servizi di pagamento del consumatore

utilizzando illecitamente il nome ***o*** l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono di tale prestatore di servizi di pagamento e tale manipolazione ha dato luogo a successive operazioni di pagamento autorizzate fraudolente, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al consumatore l'intero importo dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta, a condizione che il consumatore abbia tempestivamente segnalato la frode alla polizia e ne abbia informato il prestatore di servizi di pagamento.	utilizzando illecitamente il nome ***e*** l'indirizzo di posta elettronica o ***il nome e*** il numero di telefono di tale prestatore di servizi di pagamento e tale manipolazione ha dato luogo a successive operazioni di pagamento autorizzate fraudolente, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al consumatore l'intero importo dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta, a condizione che il consumatore abbia tempestivamente ***presentato la documentazione adeguata a dimostrare il verificarsi della frode con furto di identità,*** segnalato la frode alla polizia e ne abbia informato il prestatore di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 397
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un utente di servizi di pagamento che è un consumatore è stato manipolato da un terzo che ha finto di essere un dipendente del prestatore di servizi di pagamento del consumatore utilizzando illecitamente il nome o l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono di tale prestatore di servizi di pagamento e tale manipolazione ha dato luogo a successive operazioni di pagamento autorizzate fraudolente, il prestatore di servizi di pagamento ***rimborsa al consumatore l'intero importo dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta***, a condizione che il consumatore abbia tempestivamente segnalato la frode alla polizia e ne abbia informato il prestatore di servizi di pagamento.	1. Se un utente di servizi di pagamento che è un consumatore è stato manipolato da un terzo che ha finto di essere un dipendente del prestatore di servizi di pagamento del consumatore utilizzando illecitamente il nome o l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono di tale prestatore di servizi di pagamento e tale manipolazione ha dato luogo a successive operazioni di pagamento autorizzate fraudolente, il prestatore di servizi di pagamento ***adotta rapidamente tutte le misure necessarie a eliminare o attenuare le conseguenze della frode. Tali misure possono comprendere rimborsi***, a condizione che il consumatore abbia tempestivamente segnalato la frode alla polizia e ne abbia informato il prestatore di servizi di

pagamento.

Or. en

Emendamento 398
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un utente di servizi di pagamento che è un consumatore è stato manipolato da un terzo che ha finto di essere un dipendente del prestatore di servizi di pagamento del consumatore utilizzando illecitamente il nome ***o*** l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono di tale prestatore di servizi di pagamento e tale manipolazione ha dato luogo a successive operazioni di pagamento autorizzate fraudolente, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al consumatore l'intero importo dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta, a condizione che il consumatore abbia tempestivamente segnalato la frode alla polizia e ne abbia informato il prestatore di servizi di pagamento.	1. Se un utente di servizi di pagamento che è un consumatore è stato manipolato da un terzo che ha finto di essere un dipendente del prestatore di servizi di pagamento del consumatore utilizzando illecitamente il nome ***e*** l'indirizzo di posta elettronica o ***il nome e*** il numero di telefono di tale prestatore di servizi di pagamento e tale manipolazione ha dato luogo a successive operazioni di pagamento autorizzate fraudolente, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al consumatore l'intero importo dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta, a condizione che il consumatore abbia tempestivamente segnalato la frode alla polizia e ne abbia informato il prestatore di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 399
Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un utente di servizi di pagamento che è un consumatore è stato manipolato da un terzo che ha finto di	1. Se un utente di servizi di pagamento che è un consumatore è stato manipolato da un terzo che ha finto di

essere un dipendente del prestatore di servizi di pagamento del consumatore utilizzando illecitamente il nome o l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono di tale prestatore di servizi di pagamento e tale manipolazione ha dato luogo a successive operazioni di pagamento autorizzate fraudolente, il ***prestatore di servizi di pagamento rimborsa al*** consumatore ***l'***intero importo dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta, a condizione che il consumatore abbia tempestivamente segnalato la frode alla polizia e ne abbia informato il prestatore di servizi di pagamento.	essere un dipendente del prestatore di servizi di pagamento del consumatore utilizzando illecitamente il nome o l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono di tale prestatore di servizi di pagamento e tale manipolazione ha dato luogo a successive operazioni di pagamento autorizzate fraudolente, il consumatore ***ha diritto a richiedere il rimborso dell'***intero importo dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta, a condizione che il consumatore abbia tempestivamente segnalato la frode alla polizia e ne abbia informato il prestatore di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 400
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un utente di servizi di pagamento che è un consumatore è stato manipolato da un terzo ***che ha finto di essere un dipendente del prestatore di servizi di pagamento del consumatore utilizzando illecitamente il nome o l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono di tale prestatore di servizi di pagamento*** e tale manipolazione ha dato luogo a successive operazioni di pagamento ***autorizzate*** fraudolente, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al consumatore l'intero importo dell'operazione di pagamento ***autorizzata*** fraudolenta, a condizione che il consumatore ***abbia tempestivamente segnalato la frode alla polizia e*** ne abbia informato il prestatore di servizi di pagamento.	1. Se un utente di servizi di pagamento che è un consumatore è stato manipolato da un terzo e tale manipolazione ha dato luogo a successive operazioni di pagamento fraudolente, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al consumatore l'intero importo dell'operazione di pagamento fraudolenta, a condizione che il consumatore ne abbia informato il prestatore di servizi di pagamento. ***Al momento della ricezione della notifica, i prestatori di servizi di pagamento informano il consumatore dell'eventuale necessità di segnalare il caso di frode alla polizia per elaborare ulteriormente la richiesta del consumatore.***

Or. en

Emendamento 401
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un utente di servizi di pagamento che è un consumatore è stato manipolato da un terzo ***che ha finto di essere un dipendente del prestatore di servizi di pagamento del consumatore utilizzando illecitamente il nome o l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono di tale prestatore di servizi di pagamento*** e tale manipolazione ha dato luogo a successive operazioni di pagamento autorizzate fraudolente, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al consumatore l'intero importo dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta, a condizione che il consumatore ***abbia tempestivamente segnalato la frode alla polizia e*** ne abbia informato il prestatore di servizi di pagamento.	1. Se un utente di servizi di pagamento che è un consumatore è stato manipolato da un terzo e tale manipolazione ha dato luogo a successive operazioni di pagamento autorizzate fraudolente, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al consumatore l'intero importo dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta, a condizione che il consumatore ne abbia informato il prestatore di servizi di pagamento. ***Al momento della ricezione della notifica, i prestatori di servizi di pagamento informano i consumatori dell'eventuale necessità di segnalare il caso di frode alla polizia per elaborare ulteriormente la loro richiesta.***

Or. en

Motivazione

Currently, consumers bear 68% of the losses according to EBA data: consumers are not reimbursed when they supposedly authorised the payment or when they acted with "gross negligence". Consumers should have a right to refund for all social engineering fraud cases similarly to the recently adopted rules in the UK. While fraud reporting to the police is an important step, it should not become a necessary pre-condition to access reimbursement if it has not been done immediately. Fraud victims are under immense psychological pressure and PSPs should not be able to allowed to refuse reimbursement if fraud has not be immediately notified to the police. Conversely, limiting the possibility for reimbursement to bank impersonation fraud will leave out a a wide range of payment fraud cases where consumers will also be held liable in the future

Emendamento 402
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Tutti i prestatori coinvolti nella catena delle frodi agiscono rapidamente per garantire che siano in atto misure organizzative e tecniche adeguate per salvaguardare la sicurezza degli utenti di servizi di pagamento durante le operazioni. I prestatori di servizi di pagamento, i prestatori di servizi di comunicazione elettronica e i prestatori di servizi delle piattaforme digitali dispongono di tecniche di prevenzione e mitigazione delle frodi per contrastare le frodi in tutte le loro configurazioni, comprese le frodi che inducono a effettuare pagamenti erroneamente ritenuti come dovuti.

Or. en

Emendamento 403
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro 10 giornate operative successive a quella in cui prende atto dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta o riceve una notifica in merito, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:	2. ***Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rimborsa immediatamente al pagatore l'importo dell'operazione e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto della manipolazione dell'operazione o riceve una notifica in merito, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode o negligenza grave***

da parte del consumatore e comunichi tali motivi per iscritto alla pertinente autorità nazionale competente.

Qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode o una negligenza grave da parte del consumatore entro 10 giornate operative successive a quella in cui prende atto dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta o riceve una notifica in merito, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Currently consumers are often provided with vague justifications why they have been refused a refund without further specifications. Where a refund is refused due to fraudulent behaviour or gross negligence of the consumer, this should be done based on solid evidence. For other cases, where the consumer is not at the origin of the fraud, consumers should be reimbursed immediately, and PSPs should then have the possibility in a second step to claim back the funds via dispute resolution mechanisms or legal proceedings. To ensure solid enforcement, the relevant national authority should not only be informed about the initial refusal but should be able to follow the whole process in order to step in where required.

Emendamento 404
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro 10 giornate operative successive a quella in cui prende atto dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta o riceve una notifica in merito, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:	2. ***Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rimborsa immediatamente al pagatore l'importo dell'operazione e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto della manipolazione dell'operazione o riceve una notifica in merito, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode o negligenza grave da parte del consumatore e comunichi tali motivi per iscritto alla pertinente autorità***

nazionale competente. Qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode o una negligenza grave da parte del consumatore entro 10 giornate operative successive a quella in cui prende atto dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta o riceve una notifica in merito, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:

Or. en

Emendamento 405
Bogdan Rzońca

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro 10 giornate operative successive a quella in cui ***prende atto dell'***operazione di pagamento autorizzata fraudolenta ***o riceve una notifica in merito***, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:	2. Entro 10 giornate operative successive a quella in cui ***riceve una notifica in merito all'***operazione di pagamento autorizzata fraudolenta ***e a condizione che il consumatore abbia segnalato la frode alla polizia come previsto al paragrafo 1***, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:

Or. en

Emendamento 406
Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro 10 giornate operative successive a quella in cui prende atto dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta o riceve una notifica in merito, il prestatore di servizi di pagamento	2. Entro 10 giornate operative successive a quella in cui prende atto dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta o riceve una notifica in merito ***da parte del consumatore, nonché il***

compie una delle azioni seguenti:	***rapporto della polizia***, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:

Or. en

Emendamento 407
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro 10 giornate operative successive a quella in cui ***prende atto dell'***operazione di pagamento autorizzata fraudolenta ***o riceve una notifica in merito***, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:	2. Entro 10 giornate operative successive a quella in cui ***riceve una notifica in merito all'***operazione di pagamento autorizzata fraudolenta ***nonché il rapporto della polizia dettagliato***, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:

Or. en

Emendamento 408
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro 10 giornate operative successive a quella in cui ***prende atto dell'***operazione di pagamento autorizzata fraudolenta ***o riceve una notifica in merito***, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:	2. Entro 10 giornate operative successive a quella in cui ***riceve una notifica in merito all'***operazione di pagamento autorizzata fraudolenta, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:

Or. en

Emendamento 409
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode o una negligenza grave da parte del consumatore, fornisce una motivazione del rifiuto del rimborso e indica al consumatore gli organismi ai quali quest'ultimo può deferire la questione a norma degli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 se non accetta i motivi addotti.	b) qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode o una negligenza grave da parte del consumatore ***o laddove il prestatore di servizi di pagamento può dimostrare che il consumatore non ha rispettato gli obblighi stabiliti nel contratto quadro o comunicati nella forma concordata nell'ambito del contratto quadro***, fornisce una motivazione del rifiuto del rimborso e indica al consumatore gli organismi ai quali quest'ultimo può deferire la questione a norma degli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 se non accetta i motivi addotti.

Or. en

Emendamento 410
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode o una negligenza grave da parte del consumatore, fornisce una motivazione del rifiuto del rimborso e indica al consumatore gli organismi ai quali quest'ultimo può deferire la questione a norma degli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 se non accetta i motivi addotti.	b) qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode o una negligenza grave da parte del consumatore, fornisce ***all'autorità nazionale competente la prova che il consumatore ha agito in modo fraudolento o per negligenza grave e fornisce al pagatore*** una motivazione ***comprovata*** del rifiuto del rimborso e indica al consumatore gli organismi ai quali quest'ultimo può deferire la questione a norma degli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 se non accetta i motivi addotti.

Or. en

Emendamento 411
José Gusmão, Chris MacManus

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode o una negligenza grave da parte del consumatore, fornisce una motivazione del rifiuto del rimborso e indica al consumatore gli organismi ai quali quest'ultimo può deferire la questione a norma degli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 se non accetta i motivi addotti.	b) qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode o una negligenza grave da parte del consumatore, fornisce ***all'autorità nazionale competente la prova che il consumatore ha agito in modo fraudolento o per negligenza grave e fornisce al pagatore*** una motivazione ***comprovata*** del rifiuto del rimborso e indica al consumatore gli organismi ai quali quest'ultimo può deferire la questione a norma degli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 se non accetta i motivi addotti.

Or. en

Motivazione

Currently consumers are often provided with vague justifications why they have been refused a refund without further specifications. Where a refund is refused due to fraudulent behaviour or gross negligence of the consumer, this should be done based on solid evidence. For other cases, where the consumer is not at the origin of the fraud, consumers should be reimbursed immediately, and PSPs should then have the possibility in a second step to claim back the funds via dispute resolution mechanisms or legal proceedings. To ensure solid enforcement, the relevant national authority should not only be informed about the initial refusal but should be able to follow the whole process in order to step in where required.

Emendamento 412
Caroline Nagtegaal, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il paragrafo 1 non si applica se il consumatore ha agito in modo fraudolento o per negligenza grave.	3. Il paragrafo 1 non si applica se il consumatore ha agito in modo fraudolento o per negligenza grave ***o se rifiuta di***

collaborare all'indagine del prestatore di servizi di pagamento, fornendo informazioni pertinenti su come si è verificata la frode con furto di identità.

Or. en

Emendamento 413
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il paragrafo 1 non si applica se il consumatore ha agito in modo fraudolento o per negligenza grave.	3. Il paragrafo 1 non si applica se il consumatore ha agito in modo fraudolento o per negligenza grave ***o se rifiuta di collaborare all'indagine del prestatore di servizi di pagamento, fornendo informazioni pertinenti su come si è verificata la frode con furto di identità***.

Or. en

Emendamento 414
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La responsabilità del prestatore di servizi di pagamento di cui al paragrafo 1 può essere attenuata da quanto segue:
	a) frodi che avvengono mediante canali non convenzionali che differiscono dalle prassi abituali del prestatore di servizi di pagamento;
	b) sforzi educativi volti a sensibilizzare i consumatori in merito a frodi specifiche;
	c) strumenti online per convalidare le

comunicazioni dei consumatori.

Or. en

Emendamento 415
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Spetta al prestatore di servizi di pagamento del consumatore dimostrare che il consumatore ha agito in modo fraudolento o per negligenza grave.	4. Spetta al prestatore di servizi di pagamento del consumatore dimostrare che il consumatore ha agito in modo fraudolento o per negligenza grave. ***Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ABE emana orientamenti che specificano il concetto di negligenza grave.***

Or. en

Emendamento 416
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Spetta al prestatore di servizi di pagamento ***del*** consumatore dimostrare che il consumatore ha agito in modo fraudolento o per negligenza grave.	4. Spetta al prestatore di servizi di pagamento***, al prestatore di servizi di comunicazione elettronica o alla piattaforma online utilizzata dal*** consumatore dimostrare che il consumatore ha agito in modo fraudolento o per negligenza grave.

Or. en

Emendamento 417
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Entro [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], l'ABE emana orientamenti tecnici conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 relativi al concetto di negligenza grave nel contesto del presente regolamento e nel rispetto dei quadri giuridici nazionali in materia.

Or. en

Emendamento 418
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se informati da un prestatore di servizi di pagamento del verificarsi del tipo di frode di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi di comunicazione elettronica cooperano strettamente con i prestatori di servizi di pagamento e agiscono rapidamente per garantire l'adozione di misure organizzative e tecniche adeguate per salvaguardare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni conformemente alla direttiva 2002/58/CE, anche per quanto riguarda l'identificazione della linea chiamante e l'indirizzo di posta elettronica.	5. Se informati da un prestatore di servizi di pagamento del verificarsi del tipo di frode di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi di comunicazione elettronica cooperano strettamente con i prestatori di servizi di pagamento e agiscono rapidamente per garantire l'adozione di misure organizzative e tecniche adeguate per salvaguardare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni conformemente alla direttiva 2002/58/CE, anche per quanto riguarda l'identificazione della linea chiamante e l'indirizzo di posta elettronica. ***Se informati da un prestatore di servizi di pagamento del verificarsi del tipo di frode di cui al paragrafo 1, le piattaforme online e i motori di ricerca online quali definiti nel regolamento (UE) 2022/2065 [regolamento sui servizi digitali] cooperano strettamente con i prestatori di servizi di pagamento e agiscono rapidamente per rimuovere i***

contenuti fraudolenti dai loro siti web.

Or. en

Emendamento 419
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se informati da un prestatore di servizi di pagamento del verificarsi del tipo di frode di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi di comunicazione elettronica cooperano strettamente con i prestatori di servizi di pagamento e agiscono rapidamente per garantire l'adozione di misure organizzative e tecniche adeguate per salvaguardare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni conformemente alla direttiva 2002/58/CE, anche per quanto riguarda l'identificazione della linea chiamante e l'indirizzo di posta elettronica.	5. Se informati da un prestatore di servizi di pagamento del verificarsi del tipo di frode di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi di comunicazione elettronica cooperano strettamente con i prestatori di servizi di pagamento e agiscono rapidamente per garantire l'adozione di misure organizzative e tecniche adeguate per salvaguardare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni conformemente alla direttiva 2002/58/CE, anche per quanto riguarda l'identificazione della linea chiamante e l'indirizzo di posta elettronica. ***I prestatori di servizi di comunicazione elettronica non sono ritenuti responsabili per le frodi nei pagamenti commesse da terzi.***

Or. en

Emendamento 420
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se informati da un prestatore di servizi di pagamento del verificarsi del tipo di frode di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi di comunicazione elettronica cooperano strettamente con i prestatori di	5. Se informati da un prestatore di servizi di pagamento del verificarsi del tipo di frode di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi di comunicazione elettronica ***e le piattaforme online*** cooperano strettamente

servizi di pagamento e agiscono rapidamente per garantire l'adozione di misure organizzative e tecniche adeguate per salvaguardare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni conformemente alla direttiva 2002/58/CE, anche per quanto riguarda l'identificazione della linea chiamante e l'indirizzo di posta elettronica.	con i prestatori di servizi di pagamento e agiscono rapidamente per garantire l'adozione di misure organizzative e tecniche adeguate per salvaguardare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni conformemente alla direttiva 2002/58/CE, anche per quanto riguarda l'identificazione della linea chiamante e l'indirizzo di posta elettronica.

Or. en

Emendamento 421
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se informati da un prestatore di servizi di pagamento del verificarsi ***del*** tipo di frode ***di cui al paragrafo 1***, i prestatori di servizi di comunicazione elettronica cooperano strettamente con i prestatori di servizi di pagamento e agiscono rapidamente per garantire l'adozione di misure organizzative e tecniche adeguate per salvaguardare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni conformemente alla direttiva 2002/58/CE, anche per quanto riguarda l'identificazione della linea chiamante e l'indirizzo di posta elettronica.	5. Se informati da un prestatore di servizi di pagamento del verificarsi ***di qualunque*** tipo di frode, i prestatori di servizi di comunicazione elettronica cooperano ***immediatamente e*** strettamente con i prestatori di servizi di pagamento e agiscono rapidamente per garantire l'adozione di misure organizzative e tecniche adeguate per salvaguardare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni conformemente alla direttiva 2002/58/CE, anche per quanto riguarda l'identificazione della linea chiamante e l'indirizzo di posta elettronica.

Or. en

Emendamento 422
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 5 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se informati da un prestatore di servizi di pagamento del verificarsi del tipo di frode di cui al paragrafo 1, le piattaforme online e i motori di ricerca online quali definiti nel regolamento (UE) 2022/2065 [regolamento sui servizi digitali] cooperano strettamente con i prestatori di servizi di pagamento e agiscono rapidamente per rimuovere i contenuti fraudolenti dai loro siti web.

Or. en

Motivazione

Le piattaforme di social media e i motori di ricerca, fatti salvi gli obblighi cui sono soggetti ai sensi del regolamento sui servizi digitali e della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, dovrebbero essere tenuti a cooperare con i prestatori di servizi di pagamento per eliminare i contenuti che sono stati individuati alla base del caso di frode (ad esempio pubblicità per negozi falsi, risultati dei motori di ricerca che elencano siti web falsi di servizi bancari online).

Emendamento 423
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. I prestatori di servizi di comunicazione elettronica dispongono di misure educative per tutelare dalle truffe, tra cui avvertimenti ai clienti con tutti i mezzi e i supporti opportuni qualora emergano nuove forme di truffe online, tenendo conto delle esigenze dei gruppi di clienti più vulnerabili.
	I prestatori di servizi di comunicazione elettronica forniscono ai loro clienti indicazioni chiare su come individuare i tentativi fraudolenti e li avvertono in merito alle misure e alle precauzioni raccomandate da adottare per evitare di

cadere vittima di azioni fraudolente. I prestatori di servizi di comunicazione elettronica indicano ai loro clienti dove possono segnalare le azioni fraudolente e ottenere rapidamente informazioni relative alle frodi.

Or. en

Emendamento 424
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Se il prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti dell'utente di servizi di pagamento a norma del paragrafo 1 a seguito di un'azione o di un'omissione da parte di un operatore economico, il prestatore ha il diritto di agire nei confronti dell'operatore economico responsabile. L'operatore economico nei cui confronti il prestatore di servizi di pagamento può agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio di tale azione, sono determinati dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 425
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 59 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Se il prestatore di servizi di pagamento è responsabile nei confronti dell'utente di servizi di pagamento a

norma del paragrafo 1 del presente articolo a seguito di un'azione o di un'omissione da parte di un operatore economico, il prestatore ha il diritto di agire nei confronti dell'operatore economico responsabile. L'operatore economico nei cui confronti il prestatore di servizi di pagamento può agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio, sono determinati dal diritto nazionale.

Or. en

Motivazione

To ensure a high level of consumer protection, the PSP to which the consumer has the direct contractual relationship, should be liable towards the consumer but payment service providers should have the possibility to hold liable other actors who have caused through an act or omission for example by a digital platform issuing a sponsored advertising for a fakeshop, a data leak caused by a trader resulting in a credible manipulation of the consumer. Such liability chains have been already established in other EU legislation such as Article 20 of Directive 2019/770/EU on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content and digital services.

Emendamento 426
Billy Kelleher, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 59 bis
	Responsabilità del prestatore di servizi di comunicazione elettronica in caso di frode con furto di identità
	I prestatori di servizi di comunicazione elettronica e i prestatori di servizi di pagamento garantiscono l'adozione di tutte le misure tecniche necessarie, compresa specificamente la sicurezza della comunicazione tra prestatori di servizi di pagamento e utenti di servizi di pagamento, al fine di prevenire le frodi nell'ambito della loro sfera di competenza. Tra le misure tecniche

figurano almeno:

a) confermare l'autenticità di tutte le chiamate e i messaggi inviati attraverso le reti di telecomunicazione e impedire l'uso di un particolare numero telefonico non conforme alle condizioni di attribuzione, autorizzazione o assegnazione di tale numero telefonico;

b) impedire l'utilizzo della posta elettronica a scopi fraudolenti;

c) impedire la creazione di siti web utilizzati a scopi fraudolenti e impedire che i motori di ricerca su internet mostrino tali siti web nell'elenco dei risultati di ricerca; nonché

d) conservare la prova di tutte le misure informatiche e di verifica dell'identità, in particolare in caso di scambio della SIM, per giustificarne la dovuta diligenza.

Tali misure tecniche sono messe a disposizione gratuitamente.

In deroga all'articolo 59, paragrafo 1, nel caso in cui i prestatori di servizi di comunicazione elettronica non rispettino le misure tecniche di cui al comma 1 del presente articolo, sono ritenuti finanziariamente responsabili nei confronti del prestatore di servizi di pagamento del pagatore per l'importo che il prestatore di servizi di pagamento ha rimborsato all'utente di servizi di pagamento.

I prestatori di servizi di comunicazione elettronica adottano misure per aiutare gli utenti a individuare e prevenire le azioni fraudolente, anche informando gli utenti in merito a:

a) come individuare i tentativi fraudolenti;

b) quali azioni e precauzioni adottare per evitare di cadere vittima di azioni fraudolente mirate nei loro confronti; nonché

c) dove segnalare le azioni fraudolente e

ricevere rapidamente informazioni relative alle frodi.

Or. en

Emendamento 427
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento non potevano essere notati dal pagatore prima di un pagamento, ad eccezione dei casi in cui il pagatore ha agito in modo fraudolento; o	a) lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento ***o di credenziali di sicurezza*** non potevano essere notati dal pagatore prima di un pagamento, ad eccezione dei casi in cui il pagatore ha agito in modo fraudolento; o

Or. en

Emendamento 428
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode o una negligenza grave da parte del consumatore entro 10 giornate operative successive a quella in cui prende atto dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta o riceve una notifica in merito, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:
	a) rimborsa al consumatore l'importo dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta;
	b) qualora continui ad avere ragionevoli

motivi per sospettare una frode o una negligenza grave da parte del consumatore, fornisce all'autorità nazionale competente la prova che il consumatore ha agito in modo fraudolento o per negligenza grave e fornisce al pagatore una motivazione comprovata del rifiuto del rimborso e indica al consumatore gli organismi ai quali quest'ultimo può deferire la questione a norma degli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 se non accetta i motivi addotti.

Or. en

Emendamento 429
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Entro il [OP: inserire la data= 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] l'Autorità bancaria europea emana orientamenti sull'interpretazione del concetto di negligenza grave ai fini del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 430
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo tramite nel contesto di un'operazione di pagamento basata su carta e l'esatto	1. Se un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo tramite nel contesto di un'operazione di pagamento basata su carta***, di***

importo futuro dell'operazione non è noto nel momento in cui il pagatore autorizza l'esecuzione dell'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore può bloccare fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest'ultimo ha autorizzato il blocco di quel preciso importo.	***un'operazione da conto a conto o di un bonifico*** e l'esatto importo futuro dell'operazione non è noto nel momento in cui il pagatore autorizza l'esecuzione dell'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore può bloccare fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest'ultimo ha autorizzato il blocco di quel preciso importo.

Or. en

Emendamento 431
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, oltre al diritto di cui al primo comma del presente paragrafo, per ***le operazioni di pagamento autorizzate disposte da un beneficiario, compresi*** gli addebiti diretti di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 260/2012, il pagatore gode di un diritto incondizionato di rimborso entro i termini di cui all'articolo 63 del presente regolamento.	Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, oltre al diritto di cui al primo comma del presente paragrafo, per gli addebiti diretti di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 260/2012, il pagatore gode di un diritto incondizionato di rimborso entro i termini di cui all'articolo 63 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 432
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, oltre al diritto di cui al primo comma del presente paragrafo, per ***le operazioni di pagamento autorizzate***	Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, oltre al diritto di cui al primo comma del presente paragrafo, per gli addebiti diretti di cui all'articolo 1 del

disposte da un beneficiario, compresi gli addebiti diretti di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 260/2012, il pagatore gode di un diritto incondizionato di rimborso entro i termini di cui all'articolo 63 del presente regolamento.	regolamento (UE) n. 260/2012, il pagatore gode di un diritto incondizionato di rimborso entro i termini di cui all'articolo 63 del presente regolamento. ***Le operazioni disposte da esercenti non rientrano nell'ambito di applicazione di questo diritto incondizionato.***

Or. en

Emendamento 433
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***10*** giornate operative dal ricevimento di una richiesta di rimborso, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:	Entro ***20*** giornate operative dal ricevimento di una richiesta di rimborso, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:

Or. en

Emendamento 434
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, fornisce o mette a disposizione la notifica con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini stabiliti in conformità dell'articolo 69.	Il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, fornisce o mette a disposizione la notifica con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini stabiliti in conformità dell'articolo 69. ***Laddove il prestatore di servizi di pagamento rifiuta di eseguire il pagamento se sussistono motivi oggettivi per sospettare che un'operazione di pagamento è fraudolenta a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, la notifica tiene conto delle informazioni necessarie***

all'utente di servizi di pagamento per risolvere l'operazione sospetta.

Or. en

Emendamento 435
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, fornisce o mette a disposizione la notifica con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini stabiliti in conformità dell'articolo 69.	Il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, fornisce o mette a disposizione la notifica con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini stabiliti in conformità dell'articolo 69. ***Laddove il prestatore di servizi di pagamento rifiuta di eseguire il pagamento se sussiste il sospetto motivato che un'operazione di pagamento è fraudolenta a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, la notifica tiene conto delle informazioni necessarie all'utente di servizi di pagamento per risolvere l'operazione sospetta.***

Or. en

Emendamento 436
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il contratto quadro può comprendere la previsione che il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare commissioni ragionevoli per detto rifiuto qualora il rifiuto fosse obiettivamente giustificato.	Il contratto quadro può comprendere la previsione che il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare commissioni ragionevoli per detto rifiuto qualora il rifiuto fosse obiettivamente giustificato***, ma non in caso di rifiuto dovuto a una***

sospetta operazione fraudolenta.

Or. en

Emendamento 437
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il contratto quadro può comprendere la previsione che il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare commissioni ragionevoli per detto rifiuto qualora il rifiuto fosse obiettivamente giustificato.	Il contratto quadro può comprendere la previsione che il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare commissioni ragionevoli per detto rifiuto qualora il rifiuto fosse obiettivamente giustificato***, ma non in caso di rifiuto dovuto a una sospetta operazione fraudolenta***.

Or. en

Emendamento 438
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, se i meccanismi di monitoraggio delle operazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 1, forniscono motivi ragionevoli per sospettare che un'operazione di pagamento sia fraudolenta, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore può rifiutare di eseguire l'operazione di pagamento.

Or. en

Emendamento 439
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 68 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La presente sezione si applica ad altre operazioni di pagamento non contemplate dal paragrafo 1, a meno che non sia stato convenuto diversamente dall'utente di servizi di pagamento e dal prestatore di servizi di pagamento, salvo il caso dell'articolo 73 che non è a disposizione delle parti. Tuttavia, se l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento convengono un termine più lungo rispetto a quelli di cui all'articolo 69, per le operazioni di pagamento nell'Unione tale termine più lungo non può superare ***quattro*** giornate operative dal momento della ricezione di cui all'articolo 64.	2. La presente sezione si applica ad altre operazioni di pagamento non contemplate dal paragrafo 1, a meno che non sia stato convenuto diversamente dall'utente di servizi di pagamento e dal prestatore di servizi di pagamento, salvo il caso dell'articolo 73 che non è a disposizione delle parti. Tuttavia, se l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento convengono un termine più lungo rispetto a quelli di cui all'articolo 69, per le operazioni di pagamento nell'Unione tale termine più lungo non può superare ***cinque*** giornate operative dal momento della ricezione di cui all'articolo 64.

Or. en

Emendamento 440
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se i meccanismi di monitoraggio delle operazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 1, forniscono motivi ragionevoli per sospettare che un'operazione di pagamento sia fraudolenta, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario può rifiutare di mettere immediatamente i fondi a disposizione sul conto di pagamento del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario chiede, se del caso e senza indebito ritardo, chiarimenti

	in merito all'operazione di pagamento che si sospetta sia fraudolenta e, a seconda del risultato, mette i fondi a disposizione o li restituisce al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore.

Or. en

Emendamento 441
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trasmette un ordine di pagamento impartito dal beneficiario o per il suo tramite al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento, in modo da consentire il regolamento, per quanto riguarda l'addebito diretto, alla data di scadenza convenuta.	3. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trasmette un ordine di pagamento impartito dal beneficiario o per il suo tramite al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento, in modo da consentire il regolamento, per quanto riguarda l'addebito diretto, alla data di scadenza convenuta. ***Il paragrafo [2 bis nuovo] si applica di conseguenza.***

Or. en

Emendamento 442
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 72

Testo della Commissione	*Emendamento*
Per le operazioni di pagamento nazionali, gli Stati membri possono prevedere tempi massimi di esecuzione più brevi di quelli previsti dalla presente sezione.	Per le operazioni di pagamento nazionali, gli Stati membri possono prevedere tempi massimi di esecuzione più brevi di quelli previsti dalla presente sezione. ***Le decisioni adottate a norma del presente articolo devono essere comunicate alla***

Commissione.

Or. en

Emendamento 443
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 74 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ove concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare spese all'utente di servizi di pagamento per il recupero.	4. Ove concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare spese all'utente di servizi di pagamento per il recupero. ***L'addebito deve essere ragionevole e proporzionato ai costi sostenuti.***

Or. en

Emendamento 444
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 80 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I sistemi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a trattare categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 nella misura necessaria per la prestazione di servizi di pagamento e per il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento, nell'interesse pubblico del buon funzionamento del mercato interno dei servizi di pagamento, fatte salve adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, tra cui:	***I sistemi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a trattare categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 quando ciò è necessario per prevenire, indagare e individuare le frodi nei pagamenti, fatte salve le adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, sulla base del fatto che tale prevenzione, indagine e individuazione costituiscono un interesse pubblico rilevante di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo***

6, paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2016/679. Fatto salvo quanto precede, i prestatori di servizi di pagamento hanno accesso, trattano e conservano i dati personali necessari per la prestazione dei servizi di pagamento e solo con il consenso esplicito dell'utente di servizi di pagamento. I sistemi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a trattare categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 nella misura necessaria per la prestazione di servizi di pagamento e per il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento, nell'interesse pubblico del buon funzionamento del mercato interno dei servizi di pagamento, fatte salve adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, tra cui:

Or. en

Emendamento 445
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 80 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I sistemi di pagamento ***e*** i prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a trattare categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 nella misura necessaria per la prestazione di servizi di pagamento ***e*** per il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento, nell'interesse pubblico del buon funzionamento del mercato interno dei servizi di pagamento, fatte salve adeguate garanzie per i diritti e le libertà	I sistemi di pagamento***,*** i prestatori di servizi di pagamento ***e i prestatori di servizi tecnici*** sono autorizzati a trattare categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 nella misura necessaria per la prestazione di servizi di pagamento***, per garantire l'esecuzione ottimale dell'autenticazione forte del cliente basata sull'inerenza o*** per il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento, nell'interesse pubblico del buon funzionamento del

fondamentali delle persone fisiche, tra cui:	mercato interno dei servizi di pagamento, fatte salve adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, tra cui:

Or. en

Emendamento 446
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 80 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I sistemi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a trattare categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 ***nella misura necessaria per la prestazione di servizi di pagamento e per il rispetto degli obblighi previsti dal presente*** regolamento***, nell'interesse pubblico del buon funzionamento del mercato interno dei servizi di pagamento, fatte salve adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, tra cui:***	I sistemi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a trattare categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 ***quando ciò è necessario per prevenire, indagare e individuare le frodi nei pagamenti. La comunicazione alle persone di informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, il trattamento di tali dati personali e qualsiasi altro trattamento di dati personali ai fini della presente direttiva sono effettuati in conformità del*** regolamento ***(UE) 2016/679.***

Or. en

Emendamento 447
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 80 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) misure tecniche per garantire il rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati e	***soppresso***

limitazione della conservazione, come stabilito nel regolamento (UE) 2016/679, tra cui limitazioni tecniche al riutilizzo dei dati e il ricorso a misure all'avanguardia in materia di sicurezza e tutela della vita privata, compresa la pseudonimizzazione o la cifratura;

Or. en

Emendamento 448
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 80 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) misure organizzative, tra cui la formazione sul trattamento di categorie particolari di dati, la limitazione dell'accesso a categorie particolari di dati e la registrazione di tale accesso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 449
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 80 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I prestatori di servizi di pagamento hanno accesso, trattano e conservano i dati personali necessari alla prestazione dei rispettivi servizi di pagamento, solo dietro consenso esplicito dell'utente di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 450
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento istituiscono un quadro di misure di mitigazione e meccanismi di controllo adeguati per gestire i rischi operativi e di sicurezza, relativi ai servizi di pagamento che prestano. Nell'ambito di tale quadro i prestatori di servizi di pagamento stabiliscono e gestiscono procedure efficaci di gestione degli incidenti, anche per quanto concerne l'individuazione e la classificazione degli incidenti operativi e di sicurezza gravi.	I prestatori di servizi di pagamento ***e i prestatori di portafogli elettronici*** istituiscono un quadro di misure di mitigazione e meccanismi di controllo adeguati per gestire i rischi operativi e di sicurezza, relativi ai servizi di pagamento che prestano. Nell'ambito di tale quadro i prestatori di servizi di pagamento stabiliscono e gestiscono procedure efficaci di gestione degli incidenti, anche per quanto concerne l'individuazione e la classificazione degli incidenti operativi e di sicurezza gravi.

Or. en

Emendamento 451
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 81 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i prestatori di servizi di informazione sui conti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva (UE) (PSD3); nonché	b) i prestatori di servizi di informazione sui conti ***e i prestatori di portafogli elettronici*** di cui all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva (UE) (PSD3); nonché

Or. en

Emendamento 452
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli insiemi di dati statistici sulle frodi comprendono il numero e il valore delle operazioni fraudolente rimborsate. Se il rimborso è stato rifiutato, i prestatori di servizi di pagamento indicano il motivo del rifiuto, ad esempio affermando che il consumatore ha agito in modo fraudolento o per negligenza grave.

Or. en

Emendamento 453
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 82 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le autorità nazionali competenti, l'Autorità bancaria europea e la Banca centrale europea pubblicano i dati statistici in forma aggregata almeno su base annua.

Or. en

Emendamento 454
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 83 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Meccanismi di monitoraggio delle ***operazioni*** e condivisione dei dati sulle frodi	Meccanismi di monitoraggio delle ***frodi*** e condivisione dei dati sulle frodi

Or. en

Emendamento 455
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento dispongono di meccanismi di monitoraggio delle ***operazioni*** che:	1. I prestatori di servizi di pagamento dispongono di meccanismi di monitoraggio delle ***frodi*** che:

Or. en

Emendamento 456
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) supportano l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente conformemente all'articolo 85;	a) supportano l'applicazione ***basata sul rischio*** dell'autenticazione forte del cliente conformemente all'articolo 85;

Or. en

Emendamento 457
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) esentano dall'applicazione dell'autenticazione forte del cliente sulla base dei criteri di cui all'articolo 85, paragrafo 11, ***fatte salve condizioni specifiche e limitate in funzione del*** livello di rischio connesso, ***dei*** tipi e ***dei*** dettagli dei dati valutati dal prestatore di servizi di pagamento;	b) esentano dall'applicazione dell'autenticazione forte del cliente sulla base dei criteri di cui all'articolo 85, paragrafo 11, ***fatti salvi il*** livello di rischio connesso, ***i*** tipi e ***i*** dettagli dei dati valutati dal prestatore di servizi di pagamento***, tra cui mediante i meccanismi di monitoraggio delle operazioni come indicato al paragrafo 2 del presente***

articolo;

Or. en

Emendamento 458
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) consentono ***ai*** prestatori di servizi di pagamento di prevenire ***e*** individuare le operazioni di pagamento potenzialmente fraudolente, comprese le operazioni che coinvolgono servizi di disposizione di ordine di pagamento.	c) consentono ***a tutti i*** prestatori di servizi di pagamento di prevenire***,*** individuare ***e risolvere*** le operazioni di pagamento potenzialmente fraudolente, comprese le operazioni che coinvolgono servizi di disposizione di ordine di pagamento.

Or. en

Emendamento 459
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***consentono ai prestatori di servizi di pagamento di prevenire*** e ***individuare*** le operazioni di pagamento potenzialmente fraudolente, comprese le operazioni che coinvolgono servizi di disposizione di ordine di pagamento.	c) ***prevengono*** e ***individuano*** le operazioni di pagamento potenzialmente fraudolente, comprese le operazioni che coinvolgono servizi di disposizione di ordine di pagamento.

Or. en

Emendamento 460
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I meccanismi di monitoraggio delle operazioni sono basati sull'analisi delle operazioni di pagamento precedenti e dell'accesso ai conti di pagamento online. Il trattamento è limitato ai seguenti dati necessari per le finalità di cui al paragrafo 1:	I meccanismi di monitoraggio delle operazioni sono basati sull'analisi delle operazioni di pagamento precedenti e dell'accesso ai conti di pagamento online***, nonché sui dati condivisi relativi alle frodi e alle modalità di frode osservate***. Il trattamento è limitato ai seguenti dati necessari per le finalità di cui al paragrafo 1:

Or. en

Emendamento 461
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I meccanismi di monitoraggio delle operazioni sono basati sull'analisi delle operazioni di pagamento precedenti e dell'accesso ai conti di pagamento online. Il trattamento ***è limitato ai*** seguenti dati necessari per le finalità di cui al paragrafo 1:	I meccanismi di monitoraggio delle operazioni sono basati sull'analisi delle operazioni di pagamento precedenti e dell'accesso ai conti di pagamento online. Il trattamento ***comprende i*** seguenti dati necessari per le finalità di cui al paragrafo 1:

Or. en

Emendamento 462
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I meccanismi di monitoraggio delle operazioni sono basati sull'analisi delle	I meccanismi di monitoraggio delle operazioni sono basati sull'analisi delle

operazioni di pagamento precedenti e dell'accesso ai conti di pagamento online. Il trattamento ***è limitato ai*** seguenti dati necessari per le finalità di cui al paragrafo 1:	operazioni di pagamento precedenti e dell'accesso ai conti di pagamento online. Il trattamento ***comprende, almeno, i*** seguenti dati necessari per le finalità di cui al paragrafo 1:

Or. en

Emendamento 463
Caroline Nagtegaal, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I meccanismi di monitoraggio delle operazioni sono basati sull'analisi delle operazioni di pagamento precedenti e dell'accesso ai conti di pagamento online. Il trattamento ***è limitato ai*** seguenti dati necessari per le finalità di cui al paragrafo 1:	I meccanismi di monitoraggio delle operazioni sono basati sull'analisi delle operazioni di pagamento precedenti e dell'accesso ai conti di pagamento online. Il trattamento ***riguarda almeno i*** seguenti dati necessari per le finalità di cui al paragrafo 1:

Or. en

Emendamento 464
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Quando i meccanismi di monitoraggio forniscono prove solide che indicano una sospetta operazione fraudolenta o quando un rapporto di polizia è notificato dall'utente al prestatore di servizi di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento hanno il diritto di bloccare l'esecuzione dell'ordine di pagamento o di bloccare e recuperare i relativi fondi. Tali prove dovrebbero essere intese come motivi oggettivamente giustificati relativi

	alla sicurezza dell'operazione di pagamento, al sospetto di operazioni non autorizzate o fraudolente.

Or. en

Emendamento 465
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I prestatori di servizi di pagamento dei beneficiari forniscono i dati necessari per le finalità di cui al paragrafo 1 ai prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'operazione.

Or. en

Emendamento 466
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento non conservano i dati di cui al presente paragrafo più a lungo di quanto necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, e non dopo la cessazione del rapporto con il cliente. I prestatori di servizi di pagamento provvedono affinché i meccanismi di monitoraggio delle operazioni tengano conto, come minimo, dei fattori di rischio seguenti:	I prestatori di servizi di pagamento non conservano i dati di cui al presente paragrafo più a lungo di quanto necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, e***, in ogni caso,*** non ***più tardi di 10 anni*** dopo la cessazione del rapporto con il cliente. I prestatori di servizi di pagamento provvedono affinché i meccanismi di monitoraggio delle operazioni tengano conto, come minimo, dei fattori di rischio seguenti:

Or. en

Emendamento 467
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I prestatori di servizi di pagamento possono trattare i dati elencati all'articolo 83, paragrafo 2, primo comma, ai fini dell'autenticazione forte del cliente come elemento di "inerenza" a norma dell'articolo 3, punto 35).

Or. en

Emendamento 468
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nella misura necessaria per conformarsi al paragrafo 1, lettera c), i prestatori di servizi di pagamento possono scambiare l'identificativo unico di un beneficiario con altri prestatori di servizi di pagamento soggetti agli accordi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 5, se il prestatore di servizi di pagamento dispone di prove sufficienti per presumere l'esistenza di un'operazione di pagamento fraudolenta. Si presume che vi siano prove sufficienti per la condivisione ***degli identificativi unici*** quando almeno due diversi utenti di servizi di pagamento che sono clienti dello stesso prestatore di servizi di pagamento hanno comunicato che un identificativo unico di un beneficiario è stato utilizzato per effettuare un bonifico fraudolento. I prestatori di servizi di pagamento non conservano ***gli identificativi unici ottenuti*** a seguito dello scambio di informazioni di cui al presente	3. Nella misura necessaria per conformarsi al paragrafo 1, lettera c), i prestatori di servizi di pagamento possono scambiare l'identificativo unico***, il nome, il numero di identificazione personale, il numero di organizzazione, il modus operandi e altre informazioni relative alle operazioni*** di un beneficiario con altri prestatori di servizi di pagamento soggetti agli accordi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 5, se il prestatore di servizi di pagamento dispone di prove sufficienti per presumere l'esistenza di un'operazione di pagamento fraudolenta. Si presume che vi siano prove sufficienti per la condivisione ***di informazioni uniche*** quando almeno due diversi utenti di servizi di pagamento che sono clienti dello stesso prestatore di servizi di pagamento hanno comunicato che un identificativo unico di un beneficiario è stato utilizzato per effettuare

paragrafo e al paragrafo 5 per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, lettera c).

un bonifico fraudolento. I prestatori di servizi di pagamento non conservano ***le informazioni ottenute*** a seguito dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 5 per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 469
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nella misura necessaria per conformarsi al paragrafo 1, lettera c), i prestatori di servizi di pagamento possono scambiare l'identificativo unico ***di un beneficiario*** con altri prestatori di servizi di pagamento soggetti agli accordi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo ***5***, se il prestatore di servizi di pagamento dispone di prove sufficienti per presumere l'esistenza di un'operazione di pagamento fraudolenta. ***Si presume che vi siano prove sufficienti per la condivisione degli identificativi unici quando almeno due diversi utenti di servizi di pagamento che sono clienti dello stesso prestatore di servizi di pagamento hanno comunicato che un identificativo unico di un beneficiario è stato utilizzato per effettuare un bonifico fraudolento.*** I prestatori di servizi di pagamento non conservano ***gli identificativi unici ottenuti*** a seguito dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo ***5*** per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, lettera c).	3. Nella misura necessaria per conformarsi al paragrafo 1, lettera c), i prestatori di servizi di pagamento possono scambiare l'identificativo unico***, il nome, il numero di identificazione personale, il numero di organizzazione, il modus operandi e altre informazioni relative alle operazioni*** con altri prestatori di servizi di pagamento soggetti agli accordi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo ***4***, se il prestatore di servizi di pagamento dispone di prove sufficienti per presumere l'esistenza di un'operazione di pagamento fraudolenta. I prestatori di servizi di pagamento non conservano ***le informazioni ottenute*** a seguito dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo ***4*** per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 470
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Nella misura necessaria*** per conformarsi al paragrafo 1, lettera c), i prestatori di servizi di pagamento ***possono scambiare*** l'identificativo unico di un beneficiario con altri prestatori di servizi di pagamento ***soggetti agli accordi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 5***, se il prestatore di servizi di pagamento dispone di prove sufficienti per presumere l'esistenza di un'operazione di pagamento fraudolenta. Si presume che vi siano prove sufficienti per la condivisione degli identificativi unici quando almeno due diversi utenti di servizi di pagamento che sono clienti dello stesso prestatore di servizi di pagamento hanno comunicato che un identificativo unico di un beneficiario è stato utilizzato per effettuare un bonifico fraudolento. I prestatori di servizi di pagamento non conservano gli identificativi unici ottenuti a seguito dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 5 per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, lettera c).	3. Per conformarsi al paragrafo 1, lettera c), i prestatori di servizi di pagamento ***scambiano*** l'identificativo unico di un beneficiario con altri prestatori di servizi di pagamento, se il prestatore di servizi di pagamento dispone di prove sufficienti per presumere l'esistenza di un'operazione di pagamento fraudolenta. Si presume che vi siano prove sufficienti per la condivisione degli identificativi unici quando almeno due diversi utenti di servizi di pagamento che sono clienti dello stesso prestatore di servizi di pagamento ***o un'organizzazione di consumatori*** hanno comunicato che un identificativo unico di un beneficiario è stato utilizzato per effettuare un bonifico fraudolento. I prestatori di servizi di pagamento non conservano gli identificativi unici ottenuti a seguito dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 5 per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 471
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Nella misura necessaria*** per conformarsi al paragrafo 1, lettera c), i prestatori di servizi di pagamento ***possono scambiare*** l'identificativo unico di un beneficiario con altri prestatori di servizi di pagamento ***soggetti agli accordi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 5***, se il prestatore di servizi di pagamento dispone di prove sufficienti per presumere l'esistenza di un'operazione di pagamento fraudolenta. Si presume che vi siano prove sufficienti per la condivisione degli identificativi unici quando almeno due diversi utenti di servizi di pagamento che sono clienti dello stesso prestatore di servizi di pagamento hanno comunicato che un identificativo unico di un beneficiario è stato utilizzato per effettuare un bonifico fraudolento. I prestatori di servizi di pagamento non conservano gli identificativi unici ottenuti a seguito dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 5 per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, lettera c).	3. Per conformarsi al paragrafo 1, lettera c), i prestatori di servizi di pagamento ***scambiano*** l'identificativo unico di un beneficiario con altri prestatori di servizi di pagamento, se il prestatore di servizi di pagamento dispone di prove sufficienti per presumere l'esistenza di un'operazione di pagamento fraudolenta. Si presume che vi siano prove sufficienti per la condivisione degli identificativi unici quando almeno due diversi utenti di servizi di pagamento che sono clienti dello stesso prestatore di servizi di pagamento ***o un'organizzazione di consumatori*** hanno comunicato che un identificativo unico di un beneficiario è stato utilizzato per effettuare un bonifico fraudolento. I prestatori di servizi di pagamento non conservano gli identificativi unici ottenuti a seguito dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 5 per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Motivazione

Consumers can now flag to PSPs where an IBAN was used for fraudulent credit transfers. PSPs can share this data with other PSPs via information sharing arrangements. This concept of information sharing should be supported but can be further improved. Information sharing can only be fully effective if all payment service providers share information. Thus, the information sharing arrangements shall become mandatory. Not only individual consumers, but also consumer organisations should be able to flag fraud cases as they often receive such information via their consumer helplines or systematically track these cases.

Emendamento 472
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nella misura necessaria per conformarsi al paragrafo 1, lettera c), i prestatori di servizi di pagamento possono scambiare ***l'identificativo unico di un beneficiario*** con altri prestatori di servizi di pagamento soggetti agli accordi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 5, se il prestatore di servizi di pagamento dispone di prove sufficienti per presumere l'esistenza di un'operazione di pagamento fraudolenta. Si presume che vi siano prove sufficienti per la condivisione ***degli identificativi unici*** quando almeno due diversi utenti di servizi di pagamento che sono clienti dello stesso prestatore di servizi di pagamento hanno comunicato che un identificativo unico di un beneficiario è stato utilizzato per effettuare un bonifico fraudolento. I prestatori di servizi di pagamento non conservano ***gli identificativi unici*** ottenuti a seguito dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 5 per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, lettera c).	3. Nella misura necessaria per conformarsi al paragrafo 1, lettera c), i prestatori di servizi di pagamento***, le autorità di contrasto e le autorità pubbliche*** possono scambiare ***dati pertinenti per le frodi*** con altri prestatori di servizi di pagamento soggetti agli accordi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 5, se il prestatore di servizi di pagamento dispone di prove sufficienti per presumere l'esistenza di un'operazione di pagamento fraudolenta. Si presume che vi siano prove sufficienti per la condivisione ***di dati pertinenti per le frodi*** quando almeno due diversi utenti di servizi di pagamento che sono clienti dello stesso prestatore di servizi di pagamento hanno comunicato che un identificativo unico di un beneficiario è stato utilizzato per effettuare un bonifico fraudolento. I prestatori di servizi di pagamento non conservano ***i dati pertinenti per le frodi*** ottenuti a seguito dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 5 per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 473
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nella misura necessaria per conformarsi al paragrafo 1, lettera c), i prestatori di servizi di pagamento ***possono scambiare*** l'identificativo unico di un beneficiario con altri prestatori di servizi di pagamento soggetti agli accordi di	3. Nella misura necessaria per conformarsi al paragrafo 1, lettera c), i prestatori di servizi di pagamento ***scambiano informazioni, tra cui*** l'identificativo unico di un beneficiario con altri prestatori di servizi di pagamento

condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 5, se il prestatore di servizi di pagamento dispone di prove sufficienti per presumere l'esistenza di un'operazione di pagamento fraudolenta. Si presume che vi siano prove sufficienti per la condivisione degli identificativi unici quando almeno due diversi utenti di servizi di pagamento che sono clienti dello stesso prestatore di servizi di pagamento hanno comunicato che un identificativo unico di un beneficiario è stato utilizzato per effettuare un bonifico fraudolento. I prestatori di servizi di pagamento non conservano gli identificativi unici ottenuti a seguito dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 5 per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, lettera c).	soggetti agli accordi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 5, se il prestatore di servizi di pagamento dispone di prove sufficienti per presumere l'esistenza di un'operazione di pagamento fraudolenta. Si presume che vi siano prove sufficienti per la condivisione degli identificativi unici quando almeno due diversi utenti di servizi di pagamento che sono clienti dello stesso prestatore di servizi di pagamento hanno comunicato che un identificativo unico di un beneficiario è stato utilizzato per effettuare un bonifico fraudolento. I prestatori di servizi di pagamento non conservano gli identificativi unici ottenuti a seguito dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 5 per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 474
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nella misura necessaria per conformarsi al paragrafo 1, lettera c), i prestatori di servizi di pagamento possono anche scambiare le informazioni di cui al paragrafo 3 con le autorità pubbliche.

Or. en

Emendamento 475
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nella misura necessaria per conformarsi al paragrafo 1, lettera c), i prestatori di servizi di pagamento possono anche scambiare le informazioni di cui al paragrafo 3 con le autorità pubbliche.

Or. en

Emendamento 476
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. I prestatori di servizi di pagamento possono scambiare le informazioni di cui al paragrafo 3 con le autorità pubbliche, al fine di conformarsi meglio al paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 477
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli accordi di condivisione delle informazioni definiscono i dettagli della partecipazione e specificano i dettagli degli elementi operativi, compreso l'uso di piattaforme informatiche dedicate. Prima di concludere tali accordi, i prestatori di servizi di pagamento effettuano congiuntamente una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo	4. Gli accordi di condivisione delle informazioni definiscono i dettagli della partecipazione e specificano i dettagli degli elementi operativi, compreso l'uso di piattaforme informatiche dedicate. Prima di concludere tali accordi, i prestatori di servizi di pagamento effettuano congiuntamente una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo

35 del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, procedono alla consultazione preventiva dell'autorità di controllo di cui all'articolo 36 di tale regolamento.	35 del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, procedono alla consultazione preventiva dell'autorità di controllo di cui all'articolo 36 di tale regolamento. ***Gli accordi di condivisione delle informazioni sono conclusi entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].***

Or. en

Motivazione

Per rendere efficace l'obbligo di concludere accordi di condivisione delle informazioni, è necessario inserire un termine entro il quale tali accordi devono essere conclusi.

Emendamento 478
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli accordi di condivisione delle informazioni definiscono i dettagli della partecipazione e specificano i dettagli degli elementi operativi, compreso l'uso di piattaforme informatiche dedicate. Prima di concludere tali accordi, i prestatori di servizi di pagamento effettuano congiuntamente una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, procedono alla consultazione preventiva dell'autorità di controllo di cui all'articolo 36 di tale regolamento.	4. Gli accordi di condivisione delle informazioni definiscono i dettagli della partecipazione e specificano i dettagli degli elementi operativi, compreso l'uso di piattaforme informatiche dedicate. Prima di concludere tali accordi, i prestatori di servizi di pagamento effettuano congiuntamente una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, procedono alla consultazione preventiva dell'autorità di controllo di cui all'articolo 36 di tale regolamento. ***Gli accordi di condivisione delle informazioni sono conclusi entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].***

Or. en

Emendamento 479
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli accordi di condivisione delle informazioni definiscono i dettagli della partecipazione e specificano i dettagli degli elementi operativi, compreso l'uso di piattaforme informatiche dedicate. Prima di concludere tali accordi, i prestatori di servizi di pagamento effettuano congiuntamente una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, procedono alla consultazione preventiva dell'autorità di controllo di cui all'articolo 36 di tale regolamento.	4. Gli accordi di condivisione delle informazioni definiscono i dettagli della partecipazione e specificano i dettagli degli elementi operativi, compreso l'uso di piattaforme informatiche dedicate***, se del caso***. Prima di concludere tali accordi, i prestatori di servizi di pagamento effettuano congiuntamente una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, procedono alla consultazione preventiva dell'autorità di controllo di cui all'articolo 36 di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 480
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli accordi di condivisione delle informazioni definiscono i dettagli della partecipazione e specificano i dettagli degli elementi operativi***, compreso l'uso di piattaforme informatiche dedicate***. Prima di concludere tali accordi, i prestatori di servizi di pagamento effettuano congiuntamente una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, procedono alla consultazione preventiva dell'autorità di controllo di cui all'articolo 36 di tale regolamento.	4. Gli accordi di condivisione delle informazioni definiscono i dettagli della partecipazione e specificano i dettagli degli elementi operativi. Prima di concludere tali accordi, i prestatori di servizi di pagamento effettuano congiuntamente una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, procedono alla consultazione preventiva dell'autorità di controllo di cui all'articolo 36 di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 481
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Per agevolare lo scambio degli identificativi unici dei beneficiari con altri prestatori di servizi di pagamento, l'Autorità bancaria europea istituisce una piattaforma informatica dedicata che consente ai prestatori di servizi di pagamento di scambiare gli identificativi unici dei beneficiari che sono stati utilizzati per effettuare un bonifico fraudolento entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Motivazione

Per agevolare la condivisione delle informazioni tra i prestatori di servizi di pagamento e anche tra gli Stati membri, l'Autorità bancaria europea dovrebbe istituire una piattaforma informatica che dovrebbe essere utilizzata dai prestatori di servizi di pagamento per condividere informazioni sugli IBAN fraudolenti.

Emendamento 482
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Per agevolare lo scambio dell'identificativo unico di un beneficiario con altri prestatori di servizi di pagamento, l'Autorità bancaria europea

istituisce una piattaforma informatica dedicata che consente ai prestatori di servizi di pagamento di scambiare gli identificativi unici di un beneficiario che sono stati utilizzati per effettuare un bonifico fraudolento entro il [OP: inserire la data = 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 483
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'ABE istituisce una piattaforma per consentire ai prestatori di servizi di pagamento di scambiare informazioni sugli identificativi unici fraudolenti con altri prestatori di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 484
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I prestatori di servizi di pagamento notificano alle autorità competenti la propria partecipazione agli accordi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo ***5***, al momento della convalida della loro adesione da parte dei partecipanti all'accordo di condivisione delle informazioni o, se del caso, la cessazione dell'adesione, quando tale cessazione abbia	5. I prestatori di servizi di pagamento notificano alle autorità competenti la propria partecipazione agli accordi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo ***4***, al momento della convalida della loro adesione da parte dei partecipanti all'accordo di condivisione delle informazioni o, se del caso, la cessazione dell'adesione, quando tale cessazione abbia

effetto. effetto.

Or. en

Emendamento 485
José Gusmão, Chris MacManus
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Qualora la frode nei pagamenti derivi dalla pubblicazione di contenuti fraudolenti online, i prestatori di servizi di pagamento informano senza indebito ritardo i prestatori di servizi di hosting secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065 [regolamento sui servizi digitali].
	Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non blocca un'operazione verso un IBAN identificato come fraudolento ai sensi del presente articolo, il pagatore non si fa carico di alcuna perdita finanziaria, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento.

Or. en

Motivazione

I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere obbligati a condividere tali informazioni con le piattaforme ai sensi della procedura stabilita dal regolamento sui servizi digitali (articolo 16 del regolamento sui servizi digitali e articoli successivi). Occorre pertanto stabilire un chiaro legame tra gli accordi di condivisione delle informazioni e il regolamento sui servizi digitali. Per incentivare ulteriormente questo sistema di condivisione delle informazioni e garantire un trattamento equo dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere ritenuti responsabili senza deroghe se un caso di frode interessa un IBAN identificato come fraudolento dopo che è stata ricevuta una segnalazione in merito.

Emendamento 486
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Qualora la frode nei pagamenti derivi dalla pubblicazione di contenuti fraudolenti online, i prestatori di servizi di pagamento informano senza indebito ritardo i prestatori di servizi di hosting secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065 [regolamento sui servizi digitali].

Or. en

Emendamento 487
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non blocca un'operazione verso un IBAN identificato come fraudolento ai sensi del presente articolo, il pagatore non si fa carico di alcuna perdita finanziaria, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento.

Or. en

Emendamento 488
Chris MacManus, José Gusmão
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Se il prestatore di servizi di

	pagamento del pagatore non blocca un'operazione verso un IBAN identificato come fraudolento ai sensi del presente articolo, il pagatore non si fa carico di alcuna perdita finanziaria, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento.

Or. en

Motivazione

Per incentivare ulteriormente questo sistema di condivisione delle informazioni e garantire un trattamento equo dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere ritenuti responsabili senza deroghe se un caso di frode interessa un IBAN identificato come fraudolento dopo che è stata ricevuta una segnalazione in merito.

Emendamento 489
Chris MacManus, José Gusmão
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quater. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a dimostrare se l'IBAN è stato identificato come fraudolento.

Or. en

Emendamento 490
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il trattamento dei dati personali conformemente al paragrafo 4 non comporta la cessazione del rapporto contrattuale con il cliente da parte del prestatore di servizi di pagamento né incide	6. Il trattamento dei dati personali conformemente al paragrafo 4 non comporta la cessazione del rapporto contrattuale con il cliente da parte del prestatore di servizi di pagamento né incide

sul suo futuro on-boarding da parte di un altro prestatore di servizi di pagamento.	sul suo futuro on-boarding da parte di un altro prestatore di servizi di pagamento***, a meno che un'indagine approfondita sulle frodi condotta dalle autorità competenti abbia concluso che il cliente ha preso parte all'attività fraudolenta***.

Or. en

Emendamento 491
Caroline Nagtegaal, Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il trattamento dei dati personali conformemente al paragrafo 4 non comporta la cessazione del rapporto contrattuale con il cliente da parte del prestatore di servizi di pagamento né incide sul suo futuro on-boarding da parte di un altro prestatore di servizi di pagamento.	6. Il trattamento dei dati personali conformemente al paragrafo 4 non comporta la cessazione del rapporto contrattuale con il cliente da parte del prestatore di servizi di pagamento né incide sul suo futuro on-boarding da parte di un altro prestatore di servizi di pagamento***, a meno che la banca abbia condotto un'indagine approfondita sulle frodi, dimostrando che il cliente ha preso parte all'attività fraudolenta***.

Or. en

Emendamento 492
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. È a carico dei prestatori di servizi di pagamento l'onere di dimostrare che si sono attenuti ai requisiti di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 493
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I prestatori di servizi di pagamento ***avvertono*** i loro clienti con tutti i mezzi e i supporti opportuni qualora emergano nuove forme di frode nei pagamenti, tenendo conto delle esigenze dei gruppi di clienti più vulnerabili. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai loro clienti indicazioni chiare su come individuare i tentativi fraudolenti e li avvertono in merito alle misure e alle precauzioni necessarie da adottare per evitare di cadere vittime di azioni fraudolente rivolte nei loro confronti. I prestatori di servizi di pagamento indicano ai loro clienti dove possono segnalare le azioni fraudolente e ottenere rapidamente informazioni relative alle frodi.	1. I prestatori di servizi di pagamento ***istruiscono regolarmente*** i loro clienti con tutti i mezzi e i supporti opportuni ***in merito ai rischi di frode.*** Qualora emergano nuove forme di frode nei pagamenti, tenendo conto delle esigenze dei gruppi di clienti più vulnerabili***, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano al massimo delle loro possibilità per avvertire i loro clienti con tutti i mezzi appropriati***. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai loro clienti indicazioni chiare su come individuare i tentativi fraudolenti e li avvertono in merito alle misure e alle precauzioni necessarie da adottare per evitare di cadere vittime di azioni fraudolente rivolte nei loro confronti. I prestatori di servizi di pagamento indicano ai loro clienti dove possono segnalare le azioni fraudolente e ottenere rapidamente informazioni relative alle frodi.

Or. en

Emendamento 494
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I prestatori di servizi di pagamento organizzano almeno una volta all'anno programmi di formazione ***per i dipendenti*** sui rischi e sulle tendenze in materia di	2. I prestatori di servizi di pagamento organizzano almeno una volta all'anno programmi di formazione sui rischi e sulle tendenze in materia di frodi nei pagamenti

frodi nei pagamenti e assicurano che i dipendenti siano adeguatamente formati per assumere i loro compiti e le loro responsabilità conformemente alle pertinenti politiche e procedure di sicurezza volte a mitigare e gestire i rischi di frode nei pagamenti.	***per i dipendenti attivi nella progettazione e manutenzione dei servizi di pagamento e nella loro offerta ai clienti*** e assicurano che i dipendenti siano adeguatamente formati per assumere i loro compiti e le loro responsabilità conformemente alle pertinenti politiche e procedure di sicurezza volte a mitigare e gestire i rischi di frode nei pagamenti.

Or. en

Motivazione

Tale obbligo dovrebbe essere rivolto ai dipendenti coinvolti nella prestazione di servizi di pagamento.

Emendamento 495
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 84 bis
	Obblighi dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi di comunicazione elettronica nella prevenzione delle frodi con furto di identità
	1. I prestatori di servizi di pagamento, in cooperazione con i prestatori di servizi di comunicazione elettronica, adottano adeguate misure di prevenzione e solide garanzie tecniche per prevenire i casi in cui i truffatori replicano e abusano del nome, dell'indirizzo postale o del numero di telefono del prestatore di servizi di pagamento per spingere con l'inganno gli utenti di servizi di pagamento a effettuare operazioni fraudolente.
	2. I prestatori di servizi di comunicazione elettronica cooperano con i prestatori di servizi di pagamento per garantire l'adozione di misure organizzative e

	tecniche adeguate per salvaguardare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni conformemente alla direttiva 2002/58/CE, anche per quanto riguarda l'identificazione della linea chiamante e l'indirizzo di posta elettronica.

Or. en

Emendamento 496
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il prestatore di servizi di pagamento applica l'autenticazione forte del cliente quando il pagatore:	1. Il prestatore di servizi di pagamento applica l'autenticazione forte del cliente***, sulla base della valutazione del rischio effettuata nell'ambito del meccanismo di monitoraggio delle operazioni di cui all'articolo 83,*** quando il pagatore:

Or. en

Emendamento 497
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) accede alle informazioni sui conti di pagamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 498
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) accede alle informazioni sui conti di pagamento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 499
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il requisito dell'autenticazione forte del cliente non si applica in caso di guasto tecnico durante il quale un prestatore di servizi di pagamento si adopera al meglio delle sue possibilità per autenticare il pagatore e applica l'autenticazione forte del cliente immediatamente dopo aver risolto il guasto tecnico.

Or. en

Emendamento 500
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I pagatori non dovrebbero sperimentare l'autenticazione forte del cliente più di una volta in un singolo percorso del cliente se la fiducia che crea può essere riutilizzata dalle parti coinvolte senza pregiudicare la sicurezza, la protezione dei dati o i diritti dei

consumatori.

Or. en

Emendamento 501
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le operazioni di pagamento non disposte dal pagatore ma solo dal beneficiario non sono soggette all'autenticazione forte del cliente nella misura in cui tali operazioni sono disposte senza alcuna interazione o coinvolgimento del pagatore.	2. Le operazioni di pagamento non disposte dal pagatore ma solo dal beneficiario non sono soggette all'autenticazione forte del cliente nella misura in cui tali operazioni sono disposte senza alcuna interazione o coinvolgimento del pagatore. ***Tali esenzioni si applicano anche ai rimborsi avviati dal beneficiario originario a favore del pagatore.***

Or. en

Emendamento 502
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le operazioni di pagamento per le quali il beneficiario impartisce ordini di pagamento sulla base del mandato conferito dal pagatore sono soggette alle disposizioni generali che si applicano alle operazioni disposte dal beneficiario di cui agli articoli 61, 62 e 63.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Alle operazioni disposte da esercenti non dovrebbe applicarsi un diritto di rimborso

incondizionato di otto settimane.

Emendamento 503
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Se il mandato del pagatore al beneficiario di impartire ordini di pagamento per le operazioni di cui al paragrafo 3 è fornito tramite un canale a distanza ***con il coinvolgimento del prestatore di servizi di pagamento***, l'istituzione di tale mandato è soggetta all'autenticazione forte del cliente.	5. Se il mandato del pagatore al beneficiario di impartire ordini di pagamento per le operazioni di cui al paragrafo 3 è fornito tramite un canale a distanza, l'istituzione di tale mandato è soggetta all'autenticazione forte del cliente.

Or. en

Emendamento 504
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Per gli addebiti diretti, se il mandato conferito dal pagatore al beneficiario di disporre una o più operazioni di addebito diretto è fornito tramite un canale a distanza ***con il coinvolgimento diretto di un prestatore di servizi di pagamento nell'istituzione di tale mandato***, si applica l'autenticazione forte del cliente.	6. Per gli addebiti diretti ***di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 260/2012***, se il mandato conferito dal pagatore al beneficiario di disporre una o più operazioni di addebito diretto è fornito tramite un canale a distanza, si applica l'autenticazione forte del cliente.

Or. en

Emendamento 505
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Le operazioni di pagamento per le quali il pagatore impartisce ordini di pagamento con modalità diverse dall'uso di piattaforme o dispositivi elettronici, quali ordini di pagamento su supporto cartaceo, ordini per corrispondenza o ordini telefonici, non sono soggette all'autenticazione forte del cliente, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita elettronicamente, a condizione che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore provveda ai requisiti e ai controlli di sicurezza in modo da consentire ***una*** forma ***di*** autenticazione dell'operazione di pagamento.	7. Le operazioni di pagamento per le quali il pagatore impartisce ordini di pagamento con modalità diverse dall'uso di piattaforme o dispositivi elettronici, quali ordini di pagamento su supporto cartaceo, ordini per corrispondenza o ordini telefonici, non sono soggette all'autenticazione forte del cliente, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita elettronicamente, a condizione che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore provveda ai requisiti e ai controlli di sicurezza in modo da consentire ***un'altra*** forma ***rispetto all'autenticazione forte del cliente per l'***autenticazione dell'operazione di pagamento. ***Le possibili forme di autenticazione in tali casi sono descritte dall'autorità nazionale competente.***

Or. en

Emendamento 506
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Le operazioni di pagamento per le quali il pagatore impartisce ordini di pagamento con modalità diverse dall'uso di piattaforme o dispositivi elettronici, quali ordini di pagamento su supporto cartaceo, ordini per corrispondenza o ***ordini*** telefonici, non sono soggette all'autenticazione forte del cliente, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita elettronicamente, a condizione che il prestatore di servizi di	7. Le operazioni di pagamento per le quali il pagatore impartisce ordini di pagamento con modalità diverse dall'uso di piattaforme o dispositivi elettronici, quali ordini di pagamento su supporto cartaceo, ordini per corrispondenza o ***meccanismi*** telefonici, non sono soggette all'autenticazione forte del cliente, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita elettronicamente, a condizione che il prestatore di servizi di

pagamento del pagatore provveda ai requisiti e ai controlli di sicurezza in modo da consentire una forma di autenticazione dell'operazione di pagamento.	pagamento del pagatore provveda ai requisiti e ai controlli di sicurezza in modo da consentire una forma di autenticazione dell'operazione di pagamento.

Or. en

Emendamento 507
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 11 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Eventuali esenzioni dall'applicazione dell'autenticazione forte del cliente che l'ABE deve elaborare a norma dell'articolo 89 sono basate ***su uno o più dei criteri seguenti:***	11. Eventuali esenzioni dall'applicazione dell'autenticazione forte del cliente che l'ABE deve elaborare a norma dell'articolo 89 sono basate ***sulla valutazione del rischio effettuata nell'ambito dei meccanismi di monitoraggio delle operazioni conformemente all'articolo 83 del presente regolamento.***

Or. en

Emendamento 508
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 11 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il livello del rischio connesso al servizio prestato;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 509
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 11 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'importo, la frequenza dell'operazione, o entrambi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 510
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 11 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il canale di pagamento utilizzato per l'esecuzione dell'operazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 511
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 11 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) se le parti che eseguono l'operazione sono consumatori o pagatori di tipo aziendale.

Or. en

Emendamento 512
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 11 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) il tipo di utente di servizi di pagamento (consumatore o impresa).

Or. en

Motivazione

Le regole di autenticazione forte del cliente, e le esenzioni da esse, dovrebbero essere adattate agli ambienti aziendali.

Emendamento 513
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. I due o più elementi di cui all'articolo 3, punto 35), su cui è basata l'autenticazione forte del cliente non devono necessariamente appartenere a categorie diverse, purché la loro indipendenza sia pienamente preservata.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

La presenza di elementi di autenticazione forte del cliente appartenenti a diverse categorie migliorerebbe la sicurezza generale del regime di autenticazione forte del cliente.

Emendamento 514
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. I due o più elementi di cui all'articolo 3, punto 35), su cui è basata l'autenticazione forte del cliente non	12. I due o più elementi di cui all'articolo 3, punto 35), su cui è basata l'autenticazione forte del cliente non

devono necessariamente appartenere a categorie diverse, purché la loro indipendenza sia pienamente preservata.

devono necessariamente appartenere a categorie diverse, purché la loro indipendenza sia pienamente preservata. ***Tuttavia i prestatori di servizi di pagamento non utilizzano due elementi classificati come conoscenze.***

Or. en

Emendamento 515
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. I due o più elementi di cui all'articolo 3, punto 35), su cui è basata l'autenticazione forte del cliente ***non*** devono ***necessariamente*** appartenere a categorie diverse, ***purché la loro indipendenza sia*** pienamente preservata.	12. I due o più elementi di cui all'articolo 3, punto 35), su cui è basata l'autenticazione forte del cliente devono appartenere a categorie diverse, ***tranne quando si basano sulla categoria di inerenza. L'indipendenza degli elementi è sempre*** pienamente preservata.

Or. en

Emendamento 516
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. I due o più elementi di cui all'articolo 3, punto 35), su cui è basata l'autenticazione forte del cliente non devono necessariamente appartenere a categorie diverse, purché la ***loro indipendenza sia pienamente preservata***.	12. I due o più elementi di cui all'articolo 3, punto 35), su cui è basata l'autenticazione forte del cliente non devono necessariamente appartenere a categorie diverse, purché la ***procedura di autenticazione garantisca un elevato livello di sicurezza***.

Or. en

Emendamento 517
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. I due o più elementi di cui all'articolo 3, punto 35), su cui è basata l'autenticazione forte del cliente ***non devono necessariamente appartenere*** a categorie diverse***, purché*** la loro indipendenza ***sia*** pienamente preservata.	12. I due o più elementi di cui all'articolo 3, punto 35), su cui è basata l'autenticazione forte del cliente ***appartengono almeno*** a ***due*** categorie diverse ***e*** la loro indipendenza ***è*** pienamente preservata.

Or. en

Emendamento 518
Frances Fitzgerald, Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 12 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'elemento di inerenza dell'autenticazione forte del cliente può includere caratteristiche ambientali e comportamentali quali quelle relative all'ubicazione dell'utente di servizi di pagamento, al momento dell'operazione, al dispositivo utilizzato, alle abitudini di spesa, al negozio online in cui è effettuato l'acquisto.

Or. en

Motivazione

Ciò avvantaggerebbe in particolare i consumatori vulnerabili o anziani che potrebbero avere difficoltà nel completare altre fasi di autenticazione.

Emendamento 519
Jessica Polfjärd

Proposta di regolamento
Articolo 85 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	12 bis. Gli Stati membri possono disporre di requisiti aggiuntivi relativi al metodo su cui si basano i prestatori di servizi di pagamento per ottenere l'autenticazione forte del cliente quando il pagatore impartisce un ordine di pagamento per un'operazione di pagamento elettronico, conformemente al paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 520
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'articolo 85, ***paragrafo*** 9, si applica anche allorché i pagamenti sono disposti mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. L'articolo 85, paragrafo 10, si applica anche allorché i pagamenti sono disposti tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e le informazioni sono richieste tramite un prestatore di servizi di informazione sui conti.	1. L'articolo 85, ***paragrafi 8 e*** 9, si applica anche allorché i pagamenti sono disposti mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. L'articolo 85, paragrafo 10, si applica anche allorché i pagamenti sono disposti tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e le informazioni sono richieste tramite un prestatore di servizi di informazione sui conti.

Or. en

Emendamento 521
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Fatto salvo il paragrafo 2, quando un prestatore di servizi di informazione sui conti accede alle informazioni sui conti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto applica l'autenticazione forte del cliente solo per il primo accesso ai dati sui conti di pagamento da parte di un dato prestatore di servizi di informazione sui conti, a meno che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto non abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode, ma non per il successivo accesso a tale conto di pagamento da parte di tale prestatore di servizi di informazione sui conti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 522
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. A meno che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto non abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode, i prestatori di servizi di informazione sui conti applicano la propria autenticazione forte del cliente quando l'utente di servizi di pagamento accede alle informazioni sui conti di pagamento recuperate dal prestatore di servizi di informazione sui conti almeno 180 giorni dopo l'ultima applicazione dell'autenticazione forte del cliente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 523
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 86 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. A meno che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto non abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode, i prestatori di servizi di informazione sui conti applicano la propria autenticazione forte del cliente quando l'utente di servizi di pagamento accede alle informazioni sui conti di pagamento recuperate dal prestatore di servizi di informazione sui conti almeno 180 giorni dopo l'ultima applicazione dell'autenticazione forte del cliente.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere obbligatorio per i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto consentire ai prestatori di servizi di informazione sui conti di effettuare l'autenticazione forte dei propri clienti in quanto ciò potrebbe andare a scapito della sicurezza del sistema. Tale accordo dovrebbe essere concordato a livello bilaterale tra le due parti.

Emendamento 524
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 87

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 87	***soppresso***
Accordi di esternalizzazione per l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente	
Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore conclude un accordo di	

esternalizzazione con il proprio prestatore di servizi tecnici nel caso in cui tale prestatore di servizi tecnici fornisca e verifichi gli elementi dell'autenticazione forte del cliente. In virtù di tale accordo, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore mantiene la piena responsabilità in caso di mancata applicazione dell'autenticazione forte del cliente e ha il diritto di sottoporre ad audit e controllare le disposizioni in materia di sicurezza.	

Or. en

Emendamento 525
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 87

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore conclude un accordo di esternalizzazione con il proprio prestatore di servizi tecnici nel caso in cui tale prestatore di servizi tecnici fornisca e verifichi gli elementi dell'autenticazione forte del cliente. In virtù di tale accordo, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore mantiene la piena responsabilità in caso di mancata applicazione dell'autenticazione forte del cliente e ha il diritto di sottoporre ad audit e controllare le disposizioni in materia di sicurezza.	Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore conclude un accordo di esternalizzazione con il proprio prestatore di servizi tecnici nel caso in cui tale prestatore di servizi tecnici fornisca e verifichi gli elementi ***dell'autenticazione forte del cliente e il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non eserciti il controllo*** dell'autenticazione forte del cliente. In virtù di tale accordo, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore mantiene la piena responsabilità in caso di mancata applicazione dell'autenticazione forte del cliente e ha il diritto di sottoporre ad audit e controllare le disposizioni in materia di sicurezza.

Or. en

Emendamento 526
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 87

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore ***conclude un accordo*** di esternalizzazione ***con*** il proprio prestatore di servizi tecnici ***nel caso in cui tale prestatore di servizi tecnici fornisca e verifichi gli elementi dell'***autenticazione forte del cliente. ***In virtù di tale accordo***, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore mantiene la piena responsabilità in caso di mancata applicazione dell'autenticazione forte del cliente e ha il diritto di sottoporre ad audit e controllare le disposizioni in materia di sicurezza.	Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore ***rispetta gli orientamenti attuali dell'ABE sugli accordi*** di esternalizzazione ***(ABE/GL/2019/02) nel caso in cui*** il proprio prestatore di servizi tecnici ***effettui un'***autenticazione forte del cliente ***su una base esternalizzata per conto del prestatore di servizi di pagamento***. ***In tali circostanze***, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore mantiene la piena responsabilità in caso di mancata applicazione dell'autenticazione forte del cliente e ha il diritto di sottoporre ad audit e controllare le disposizioni in materia di sicurezza.

Or. en

Emendamento 527
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 87

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore conclude un accordo di esternalizzazione con il proprio prestatore di servizi tecnici nel caso in cui tale prestatore di servizi tecnici fornisca e verifichi gli elementi dell'autenticazione forte del cliente. In virtù di tale accordo, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore ***mantiene la piena responsabilità in caso di mancata applicazione dell'autenticazione forte del cliente e*** ha il diritto di sottoporre ad audit e controllare le disposizioni in materia di sicurezza.	Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore conclude un accordo di esternalizzazione con il proprio prestatore di servizi tecnici nel caso in cui tale prestatore di servizi tecnici fornisca e verifichi gli elementi dell'autenticazione forte del cliente. In virtù di tale accordo, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore ha il diritto di sottoporre ad audit e controllare le disposizioni in materia di sicurezza.

Or. en

Emendamento 528
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 87 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'esternalizzazione da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore dell'autenticazione forte del cliente a norma del primo comma non esternalizza le funzioni critiche o importanti di un prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

Or. en

Emendamento 529
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 87 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Un prestatore di servizi di pagamento del pagatore è autorizzato a stipulare accordi multilaterali o scalabili di esternalizzazione per autorizzare i prestatori di servizi tecnici a fornire e verificare gli elementi dell'autenticazione forte del cliente a norma del primo comma.

Or. en

Emendamento 530
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 87 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il primo comma non si applica ai servizi tecnici per l'autenticazione forte del cliente forniti dagli operatori dei sistemi di pagamento.

Or. en

Emendamento 531
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I prestatori di servizi di pagamento non subordinano l'esecuzione dell'autenticazione forte del cliente all'uso esclusivo di un unico mezzo di autenticazione, né, esplicitamente o implicitamente, al possesso di uno smartphone. I prestatori di servizi di pagamento sviluppano una varietà di mezzi per l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente per tener conto ***della situazione specifica*** di tutti i loro clienti.	2. I prestatori di servizi di pagamento non subordinano l'esecuzione dell'autenticazione forte del cliente all'uso esclusivo di un unico mezzo di autenticazione, né, esplicitamente o implicitamente, al possesso di uno smartphone. I prestatori di servizi di pagamento sviluppano una varietà di mezzi per l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente per tener conto ***delle varie situazioni*** di tutti i loro clienti***, in particolare quelli con disabilità, con scarse competenze digitali, le persone anziane e coloro che non hanno accesso ai canali digitali o agli strumenti di pagamento***.

Or. en

Emendamento 532
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I prestatori di servizi di pagamento non subordinano l'esecuzione dell'autenticazione forte del cliente all'uso esclusivo di un unico mezzo di autenticazione, né, esplicitamente o implicitamente, al possesso di uno smartphone. I prestatori di servizi di pagamento sviluppano una varietà di mezzi per l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente per tener conto della situazione specifica di tutti i loro clienti.	2. I prestatori di servizi di pagamento non subordinano l'esecuzione dell'autenticazione forte del cliente all'uso esclusivo di un unico mezzo di autenticazione, né, esplicitamente o implicitamente, al possesso di uno smartphone ***o di un dispositivo analogo***. I prestatori di servizi di pagamento sviluppano una varietà di mezzi per l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente per tener conto della situazione specifica di tutti i loro clienti.

Or. en

Emendamento 533
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I prestatori di servizi di pagamento non subordinano l'esecuzione dell'autenticazione forte del cliente all'uso esclusivo di un unico mezzo di autenticazione, né, esplicitamente o implicitamente, al possesso di uno smartphone. I prestatori di servizi di pagamento sviluppano ***una varietà di mezzi*** per l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente per tener conto della situazione specifica di tutti i loro clienti.	2. I prestatori di servizi di pagamento non subordinano l'esecuzione dell'autenticazione forte del cliente all'uso esclusivo di un unico mezzo di autenticazione, né, esplicitamente o implicitamente, al possesso di uno smartphone. I prestatori di servizi di pagamento sviluppano ***più di un mezzo*** per l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente per tener conto della situazione specifica di tutti i loro clienti.

Or. en

Emendamento 534
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 88 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Tutti i mezzi di autenticazione sono messi a disposizione gratuitamente.

Or. en

Emendamento 535
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 88 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 88 bis
	Accesso equo, ragionevole e non discriminatorio ai dispositivi mobili
	1. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, i fabbricanti di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i prestatori di servizi di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972 consentono ai prestatori di servizi front-end l'interoperabilità effettiva e l'accesso, ai fini dell'interoperabilità, alle caratteristiche tecniche necessarie per conservare e trasferire i dati per gestire le operazioni di pagamento, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
	2. Ai fabbricanti di apparecchiature originali di dispositivi mobili e ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 non è impedito di adottare misure strettamente necessarie e proporzionate per garantire che l'interoperabilità non comprometta l'integrità delle caratteristiche hardware e

	software interessate dall'obbligo di interoperabilità, purché tali misure siano debitamente giustificate.
	3. Ai fini dell'applicazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a norma del paragrafo 1, i fabbricanti di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i prestatori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 pubblicano condizioni generali di interoperabilità e di accesso efficaci.

Or. en

Emendamento 536
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) i requisiti applicabili, conformemente all'articolo 87, agli accordi di esternalizzazione tra i prestatori di servizi di pagamento dei pagatori e i prestatori di servizi tecnici relativi alla fornitura e alla verifica degli elementi dell'autenticazione forte del cliente da parte dei prestatori di servizi tecnici;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 537
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) i requisiti applicabili, conformemente all'articolo 87, agli accordi	d) i requisiti applicabili, conformemente all'articolo 87, agli accordi

di esternalizzazione tra i prestatori di servizi di pagamento dei pagatori e i prestatori di servizi tecnici relativi alla fornitura e alla verifica degli elementi dell'autenticazione forte del cliente da parte dei prestatori di servizi tecnici;	di esternalizzazione tra i prestatori di servizi di pagamento dei pagatori e i prestatori di servizi tecnici relativi alla fornitura e alla verifica degli elementi dell'autenticazione forte del cliente da parte dei prestatori di servizi tecnici***. Nel farlo, l'ABE tiene conto degli attuali orientamenti sugli accordi di esternalizzazione[1 bis]***;
	[1 bis] ABE/GL/2019/02.

Or. en

Emendamento 538
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un'operazione di pagamento elettronico a distanza sia considerata a basso livello di rischio;	i) le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un'operazione di pagamento elettronico a distanza sia considerata a basso livello di rischio***, tenendo conto dei livelli di frode in ciascuna attività economica***;

Or. en

Emendamento 539
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) la necessità di un equilibrio tra il rischio di frode e l'esperienza dei consumatori per quanto riguarda le operazioni di importo limitato.

Or. en

Emendamento 540
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) la diversa situazione e le esigenze specifiche dei consumatori e dei pagatori di tipo aziendale.

Or. en

Emendamento 541
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) il tipo di utente di servizi di pagamento (consumatore o impresa).

Or. en

Emendamento 542
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) le diverse necessità pratiche dei pagatori che sono consumatori e dei pagatori di tipo aziendale.

Or. en

Emendamento 543
Ondřej Kovařík

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Prima di presentare alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE procede a una consultazione aperta con i portatori di interessi pubblici e privati al fine di garantire che nei progetti di norme tecniche di regolamentazione siano presi in considerazione i progressi più aggiornati nella tecnologia e nel trattamento dei pagamenti, nonché le specificità delle operazioni tra imprese e di quelle tra imprese e pubblica amministrazione.

Or. en

Emendamento 544
Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Articolo 91 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) ***prestatori di servizi tecnici e*** gestori di sistemi di pagamento;	ii) gestori di sistemi di pagamento;

Or. en

Emendamento 545
René Repasi, Nicola Beer, Rasmus Andresen

Proposta di regolamento
Articolo 92 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale nazionale, tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti e gli eventuali esperti che agiscono per conto delle autorità competenti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto riguarda le informazioni relative alle indagini condotte dalle autorità competenti.	1. Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale ***o fiscale*** nazionale, tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti e gli eventuali esperti che agiscono per conto delle autorità competenti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto riguarda le informazioni relative alle indagini condotte dalle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 546
René Repasi, Rasmus Andresen, Nicola Beer

Proposta di regolamento
Articolo 93 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Le autorità di altri settori interessati di cui al paragrafo 3 cooperano con le autorità competenti per l'applicazione efficace delle sanzioni amministrative e delle misure amministrative.	4. Le autorità di altri settori interessati di cui al paragrafo 3 cooperano con le autorità competenti per l'applicazione efficace delle sanzioni amministrative e delle misure amministrative. ***L'articolo 92, paragrafo 1, non preclude lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità fiscali nello stesso Stato membro. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate conformemente alla prima frase del presente paragrafo solo con l'esplicito accordo delle autorità competenti che le hanno comunicate.***

Or. en

Emendamento 547
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 94 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento ***fanno il possibile per rispondere*** ai reclami degli utenti di servizi di pagamento su supporto cartaceo o, se concordato tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento, su altro supporto durevole. La risposta affronta tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, il prestatore di servizi di pagamento, se non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invia una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.	I prestatori di servizi di pagamento ***rispondono*** ai reclami degli utenti di servizi di pagamento su supporto cartaceo o, se concordato tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento, su altro supporto durevole. La risposta affronta tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, il prestatore di servizi di pagamento, se non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invia una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Or. en

Emendamento 548
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 95 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La partecipazione dei prestatori di servizi di pagamento ai meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie per i consumatori è obbligatoria, a meno che lo Stato membro non dimostri alla Commissione che altri meccanismi sono altrettanto efficaci.

Or. en

Emendamento 549
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) in caso di persone giuridiche, una sanzione amministrativa pecuniaria massima di importo pari ad almeno il ***10 %*** del fatturato totale annuo quale definito al paragrafo 3;	i) in caso di persone giuridiche, una sanzione amministrativa pecuniaria massima di importo pari ad almeno il ***4 %*** del fatturato totale annuo quale definito al paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 550
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) in caso di persone giuridiche, una sanzione amministrativa pecuniaria massima di importo pari ad almeno il ***10 %*** del fatturato totale annuo quale definito al paragrafo 3;	i) in caso di persone giuridiche, una sanzione amministrativa pecuniaria massima di importo pari ad almeno il ***5 %*** del fatturato totale annuo quale definito al paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 551
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 97 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) in caso di persone fisiche, una sanzione amministrativa pecuniaria massima di importo pari ad almeno ***5 000 000*** EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al corrispondente	ii) in caso di persone fisiche, una sanzione amministrativa pecuniaria massima di importo pari ad almeno ***500 000*** EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al corrispondente

valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento;	valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

Or. en

Emendamento 552
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 99 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 99 bis
	I consumatori hanno accesso a mezzi di ricorso proporzionati ed efficaci, compreso il risarcimento dei danni subiti dal consumatore. Detti mezzi di ricorso non pregiudicano l'applicazione di altri rimedi a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale.
	In caso di mancato rispetto da parte del prestatore di servizi di pagamento delle norme di cui al presente regolamento, gli importi dovuti recano interessi al tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali. Se il pagamento è effettuato con più di sette giorni di ritardo, l'importo dovuto reca interessi al tasso legale maggiorato di 10 punti percentuali. Se il pagamento è effettuato con più di 30 giorni di ritardo, l'importo dovuto reca interessi al tasso legale maggiorato di 15 punti percentuali.

Or. en

Emendamento 553
Claude Gruffat

Proposta di regolamento
Articolo 104 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 104 bis
	Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti
	1. Un'autorità competente può vietare o limitare un determinato tipo o una caratteristica specifica di un servizio o strumento di pagamento o di un servizio di moneta elettronica.
	2. Un'autorità competente può intervenire ai sensi del paragrafo 1 se ha ragionevoli motivi di ritenere che:
	a) l'azione proposta riguarda un numero significativo di utenti di servizi di pagamento o di detentori di moneta elettronica o affronta una minaccia al regolare funzionamento dei mercati dei pagamenti o della moneta elettronica e all'integrità di tali mercati o alla stabilità dell'insieme o di una parte di tali mercati nell'Unione;
	b) gli obblighi normativi previsti dal diritto dell'Unione applicabili al pertinente servizio di pagamento o servizio di moneta elettronica non affrontano la minaccia;
	c) l'azione è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati e del probabile effetto dell'azione sugli utenti dei servizi di pagamento o sui detentori di moneta elettronica che possono utilizzare o beneficiare del servizio di pagamento o di moneta elettronica;
	d) l'autorità competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo;
	e) la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro.
	3. Se ricorrono le condizioni descritte al primo paragrafo, l'autorità competente ha

facoltà di imporre in via precauzionale i divieti o le restrizioni di cui al paragrafo 1 prima che un servizio di pagamento o di moneta elettronica sia commercializzato, distribuito o venduto alla clientela.

Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall'autorità competente.

4. L'autorità competente non impone un divieto o una restrizione ai sensi del presente articolo se non ha comunicato alle altre autorità competenti interessate e all'ABE, per iscritto o in un'altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima dell'effettiva esecuzione della misura, i particolari riguardanti:

a) il servizio di pagamento o il servizio di moneta elettronica cui si riferisce l'azione proposta;

b) la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui dovrebbero entrare in vigore; nonché

c) gli elementi sui quali si fonda la decisione e che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte.

5. In casi eccezionali in cui ritiene necessario intervenire con urgenza ai sensi del presente articolo per prevenire un danno risultante dal servizio di pagamento o dal servizio di moneta elettronica di cui al paragrafo 1, l'autorità competente può intervenire in via provvisoria, dopo aver notificato per iscritto a tutte le altre autorità competenti e all'ABE almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri del presente articolo e, inoltre, sia stabilito inequivocabilmente che effettuando una notifica un mese prima non si fronteggerebbero adeguatamente il timore o la minaccia specifici. L'autorità competente non interviene in via provvisoria per un periodo superiore a tre

mesi.

6. L'autorità competente pubblica sul suo sito internet l'avviso relativo alla decisione di imporre un divieto o una restrizione di cui al paragrafo 1. L'avviso precisa i particolari del divieto o della restrizione, il termine, successivo alla pubblicazione dell'avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e i motivi che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applicano soltanto agli atti compiuti dopo la pubblicazione dell'avviso.

7. L'autorità competente revoca il divieto o la restrizione se vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 2.

8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 50 che specificano i criteri e i fattori di cui le autorità competenti devono tenere conto nel determinare quando sussiste un grave problema di tutela dei consumatori o una minaccia per il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati dei pagamenti e della moneta elettronica ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera a). Tali criteri e fattori comprendono:

a) il grado di complessità di un servizio di pagamento o di moneta elettronica e il rapporto con il tipo di utente a cui sono commercializzati, distribuiti e venduti;

b) il grado di innovazione di un servizio di pagamento o di un servizio di moneta elettronica.

Or. en

Emendamento 554
Marek Belka, Paul Tang, René Repasi

Proposta di regolamento
Articolo 105

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 106, al fine di modificare il presente regolamento aggiornando gli importi di cui all'articolo ***58***, paragrafo 1.	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 106, al fine di modificare il presente regolamento aggiornando gli importi di cui all'articolo ***60***, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Il riferimento all'articolo 58 è fuorviante e ha poco senso. Dovrebbe trattarsi dell'articolo 60, paragrafo 1.

Emendamento 555
Frances Fitzgerald

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri o i prestatori di servizi di pagamento possono concedere agli utenti di servizi di pagamento diritti di rimborso più favorevoli in relazione ai bonifici autorizzati di cui agli articoli 57 e 59 e prevedere misure di prevenzione delle frodi più rigorose che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 83, paragrafo 1, e all'articolo 84.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questa sezione promuoverebbe un'ulteriore frammentazione nel panorama dei pagamenti dell'UE, compromettendo in tal modo gli obiettivi del regolamento in questo settore.

Emendamento 556
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro ***cinque*** anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e l'impatto del presente regolamento, riguardante in particolare:	Entro ***sette*** anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e l'impatto del presente regolamento, riguardante in particolare:

Or. en

Emendamento 557
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) il numero e l'ammontare delle misure e delle sanzioni amministrative imposte conformemente al presente regolamento o in relazione a esso, categorizzati per Stato membro;

Or. en

Emendamento 558
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d ter) la qualità della cooperazione tra le autorità nazionali competenti e l'ABE;

Or. en

Emendamento 559
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d quater) i costi per conformarsi al presente regolamento per i prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi tecnici in percentuale dei costi operativi;

Or. en

Emendamento 560
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d quinquies) i tipi e le tendenze dei comportamenti fraudolenti, nonché le stime e le proporzioni del danno finanziario che il comportamento rappresenta sul mercato, quantificate dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 561
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 108 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Entro il [OP: inserire la data = ***tre*** anni dopo la data di entrata in vigore del	2. Entro il [OP: inserire la data = ***cinque*** anni dopo la data di entrata in

presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i sistemi di pagamento, gli schemi di pagamento e i prestatori di servizi tecnici. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa unitamente alla relazione.	vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i sistemi di pagamento, gli schemi di pagamento e i prestatori di servizi tecnici. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa unitamente alla relazione.

Or. en

Emendamento 562
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 112 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data = ***18*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data = ***36*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 563
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 112 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data = ***18*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data = ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 564
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 112 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data = ***18*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data = ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 565
Lídia Pereira

Proposta di regolamento
Articolo 112 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli articoli 50 e 57 si applicano tuttavia a decorrere dal [OP: inserire la data = 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 566
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 112 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli articoli 50 e 57 si applicano tuttavia a decorrere dal [OP: inserire la data = ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	Gli articoli 50 e 57 si applicano tuttavia a decorrere dal [OP: inserire la data = ***36*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 567
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 112 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli articoli 50 e 57 si applicano tuttavia a decorrere dal [OP: inserire la data = ***24*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].	Gli articoli 50 e 57 si applicano tuttavia a decorrere dal [OP: inserire la data = ***30*** mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 568
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Emissione di moneta elettronica***, amministrazione di conti di pagamento su cui sono memorizzate unità di moneta elettronica e trasferimento di unità di moneta elettronica***.	Emissione di moneta elettronica.

Or. en

Emendamento 569
Gunnar Beck

Proposta di regolamento
Allegato II

Testo della Commissione	*Emendamento*
Emissione di moneta elettronica***, amministrazione di conti di pagamento su cui sono memorizzate unità di moneta elettronica e trasferimento di unità di moneta elettronica***.	Emissione di moneta elettronica.

Or. en